

399.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	23508	FERRARI-AGGRADI	23528, 23529
Disegni di legge (Seguito della discussione):		LA BELLA	23530, 23534
Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (3986);		LA LOGGIA	23510, 23515
Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (3987)	23509	MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	23515, 23518, 23525, 23535
PRESIDENTE	23509, 23522	PIROLO	23509, 23515
ACHILLI	23532, 23533, 23534, 23536, 23537, 23538	RAFFAELLI	23514, 23527
ANDERLINI	23519, 23525, 23528	RAUCCI	23509, 23518, 23529, 23532
BAGHINO	23515, 23516	SANTAGATI	23512, 23515, 23517, 23535
BUCALOSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	23516	SCOTTI, <i>Relatore per la maggioranza sul disegno di legge n. 3986</i>	23514, 23516 23518, 23523, 23529, 23532, 23533, 23535, 23536
COLOMBO EMILIO, <i>Ministro del tesoro</i>	23525 23536, 23538	SERRENTINO	23520
D'AQUINO	23518	TODROS	23534
DELFINO, <i>Relatore di minoranza per i disegni di legge nn. 3986 e 3987</i>	23525	Proposte di legge (Annunzio)	23508
DE SABBATA	23517, 23518, 23519, 23521, 23523	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	23538
		Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	23508
		Per la fucilazione di cinque giovani antifranchisti in Spagna:	
		PRESIDENTE	23507
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	23508
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	23508
		Ordine del giorno delle sedute di domani	23538

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 23 settembre 1975.

(È approvato).

Per la fucilazione di cinque giovani antifranchisti in Spagna.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, con animo colmo di sdegno e di amarezza ricordiamo i cinque giovani patrioti spagnoli uccisi sabato per ordine del dittatore Franco.

Egli, insensibile ad ogni umana esortazione, caparbiamente ha voluto lanciare una sfida alla coscienza civile di tutti i popoli d'Europa, i quali hanno elevato la loro protesta per questo nuovo crimine di Stato della dittatura franchista.

E a questo crimine di Stato si è arrivati dopo un processo che è stato una grottesca e drammatica farsa: confessioni strappate con orrende torture; esclusione dei testimoni a difesa; cacciati via dall'aula gli avvocati difensori; applicata con retroattività una legge spietata. Ore di angoscia sono state vissute qui in Italia e in tutta Europa. Messaggi sono stati inviati da ogni parte del mondo alle autorità spagnole. Tutto è caduto nel vuoto. Papa Paolo VI direttamente è intervenuto, ma anche il suo cristiano appello è stato brutalmente respinto dal dittatore Franco, che osa definirsi cattolico.

Non è stato impiegato il medioevale strumento di morte, la *garrota*, perché ormai solo un boia esiste in Spagna che sa usarla. Se è vera la notizia che l'esercito spagnolo si è rifiutato di fornire i plotoni di esecuzione, essa ci conforta perché starebbe a provare che l'esercito non è rimasto insensibile allo sdegno suscitato in Spagna dalla delittuosa decisione del dittatore Franco.

Tutto il popolo lavoratore spagnolo oggi sta dimostrando apertamente la sua prote-

sta, e la dimostra coraggiosamente incrociando le braccia o sfilando silenzioso, vestito a lutto, per le vie delle città spagnole.

Ma la nostra protesta non basta. Bisogna isolare il fascismo spagnolo. Un ammonimento ci viene dal passato, quando durante la guerra civile, di fronte all'intervento della Germania nazista e dell'Italia fascista, nazioni democratiche, timorose, rimasero passive trincerandosi dietro la tesi del « non intervento ».

Gli storici sono oggi concordi nel riconoscere che la seconda guerra mondiale ebbe inizio in Spagna.

Sia dunque isolato il fascismo franchista. Bene ha fatto il Governo a richiamare il nostro ambasciatore, associandosi così all'iniziativa presa tempestivamente da tredici nazioni democratiche europee.

Nessuna solidarietà con il regime della *garrota*: chi questa solidarietà offre, con la speciosa giustificazione di non voler interferire in questioni interne di una nazione, ma in realtà per salvaguardare i suoi interessi di potenza, rinnega i principi che animarono la lotta per l'indipendenza del suo paese.

Il regime franchista sente ormai di avere i giorni contati, e nella sua folle ferocia ricorre al terrore nella speranza di sopravvivere; ma un regime che si regge sui morti è già morto politicamente e moralmente.

Da questo libero Parlamento, sorto dalla resistenza, vada il nostro profondo cordoglio alla memoria dei cinque patrioti spagnoli uccisi e ai loro familiari; e vada la nostra solidarietà di uomini che hanno conosciuto 22 anni di dittatura fascista al popolo spagnolo, che sta spezzando le sue catene. In Spagna, ne siamo certi, sorgerà l'alba della libertà, che sorse in Italia il 25 aprile del 1945. (*Generali applausi*).

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le precise ed accurate dichiarazioni di ferma condanna pronunciate dal Presidente Pertini nei confronti della esecuzione in Spagna di cinque sentenze capitali sono pienamente condivise dal Governo italiano, che non può che vivamente deplorare una repressione basata sull'applicazione della pena di morte, che ripugna alla coscienza di tutti i popoli civili.

Il Governo, rendendosi interprete del profondo turbamento suscitato in seno all'opinione pubblica italiana dalle sentenze di morte emesse nelle ultime settimane da tribunali militari spagnoli, non aveva mancato di svolgere ogni possibile azione presso il regime di Madrid affinché, in nome di quei principi umanitari che costituiscono il patrimonio comune di tutti i popoli europei, venissero adottate misure di clemenza a favore dei condannati. Ad un primo passo esperito alla fine di agosto, dopo la sentenza del tribunale di Burgos nei confronti di due attivisti baschi hanno fatto seguito ulteriori pressanti interventi in relazione alle successive sentenze di morte pronunciate dai tribunali militari di Madrid e di Barcellona. Da ultimo, alla vigilia della riunione del consiglio dei ministri spagnolo, che doveva confermare alcune delle sentenze di morte, un pressante intervento è stato svolto dall'ambasciatore d'Italia a Madrid, anche a nome degli altri otto governi della Comunità europea, di cui l'Italia esercita attualmente la Presidenza di turno. Un energico passo inteso a sollecitare *in extremis* la grazia del capo di Stato spagnolo è stato altresì effettuato presso l'ambasciatore di Spagna a Roma, non appena si è avuta notizia della conferma delle cinque sentenze capitali. Ma i nostri appelli sono rimasti purtroppo inascoltati.

Il Governo italiano, nell'ambito della consultazione immediatamente avviata nella sua qualità di presidente di turno della Comunità europea per l'adozione di un provvedimento coordinato dei nove governi, ha deciso di richiamare per consultazioni il proprio ambasciatore a Madrid.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 16,55.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cristofori, Granelli, Lobianco, Miotti Carli Amalia sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BALLARIN ed altri: « Contributi e facilitazioni ai pescatori per l'uso dei prodotti petroliferi » (4024);

REGGIANI: « Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernenti norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo » (4025);

SIGNORILE: « Esercizio delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle capitalizzazioni da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » (4026).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale per l'energia nucleare per gli esercizi dal 1970 al 1974 (doc. XV, n. 66/1970-1971-1972-1973-1974).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (3986); Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (3987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche; Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

Come la Camera ricorda, nella seduta di giovedì 25 settembre, sono stati discussi e votati gli emendamenti relativi agli articoli del Titolo II del decreto-legge n. 376.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel Titolo III del decreto-legge.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle

disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonché alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonché obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238.

Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a 50 volte lo ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve.

11. 5.

Onorevole relatore, intende illustrarlo?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, mi riservo di illustrarlo in sede di parere sugli altri emendamenti.

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Signor Presidente, poiché la Commissione con l'emendamento da lei testé letto ha fatto proprio il contenuto del mio analogo emendamento 11. 1 lo ritiro, affidando all'onorevole relatore l'illustrazione dei motivi che hanno indotto me e la Commissione a presentare queste due concorrenti e sostanzialmente identiche proposte di modifica.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Raucci. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 1976

11. 3.

Pirolò.

L'onorevole Pirolò ha facoltà di svolgerlo.

PIROLO. Ho notato che nell'emendamento della Commissione 11. 5 viene previsto un termine per permettere agli istituti di credito fondiario di procedere ad una riorganizzazione tecnico-amministrativa idonea ad attuare la norma stessa.

Avevo presentato il mio emendamento 11. 3 proprio per la preoccupazione di consentire agli istituti di credito fondiario di adottare le disposizioni atte a rendere con-

cretamente operante il nuovo sistema previsto per reperire il fabbisogno necessario per la concessione di mutui fondiari. Infatti, tali istituti hanno fino ad oggi emesso cartelle fondiarie a fronte dei mutui che dovevano concedere, mentre, con il nuovo sistema, potranno emettere obbligazioni previo parere dell'organo di vigilanza.

Per la verità, riteniamo che il termine del 1° gennaio 1976 da noi indicato, come quello del 31 gennaio 1976 indicato dalla Commissione, sia un termine insufficiente, in quanto non è facile passare da un sistema ad un altro nel breve giro di pochi mesi. Ciononostante insistiamo a che sia adottato, in luogo di quello proposto dalla Commissione, in modo da stimolare e sollecitare gli istituti a provvedere a questa riorganizzazione tecnico-amministrativa.

Quindi, dietro questo emendamento non vi sono interessi nascosti; esso, infatti, tende esclusivamente a fissare, in conformità ad un'esigenza che la stessa Commissione con il suo concorrente emendamento apertamente riconosce, una data certa di inizio all'applicazione della nuova disciplina alquanto differita rispetto a quella della pubblicazione delle relative norme sulla *Gazzetta ufficiale*, ad evitare l'inconveniente, per altro già verificatosi, del blocco dei mutui fondiari e addirittura di quelli condizionati. Ecco perché raccomando questo emendamento alla approvazione della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Al fine di adeguare il tasso delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni, fruenti di interesse non superiore al 6 per cento annuo, alla situazione del mercato finanziario, gli istituti esercenti il credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, sono autorizzati a corrispondere, per la durata di un quinquennio, ai portatori dei titoli emessi in relazione ai mutui conclusi a tutto il 31 dicembre 1973, la cui provvista sia stata effettuata con titoli a tasso non superiore al 6 per cento annuo, una integrazione dell'interesse portato dai titoli medesimi nella misura del 2 per cento annuo con godimento dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In correlazione alla corresponsione della cennata integrazione, gli istituti e le sezioni anzidette sono autorizzati ad applicare e riscuotere, pure per un quinquennio, a partire dalla prima semestralità in scadenza dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un diritto di contingenza nella misura del 2 per cento annuo sui mutui conclusi a tutto il 31 dicembre 1973 di cui al comma precedente. Tale diritto di contingenza è conteggiato sul capitale residuo dei mutui medesimi risultante a fine di ciascun semestre.

Gli istituti e le sezioni medesime provvederanno, a richiesta degli interessati a prorogare di cinque anni la durata originaria dei mutui in corso sui quali viene applicato il diritto di contingenza, smobilizzati con titoli di serie aperta.

Gli istituti e le sezioni medesime provvederanno, nel caso di mutui accordati ad enti pubblici, enti morali concordatari ed enti pubblici e privati legittimati a costruire abitazioni di tipo popolare ed economico, cooperative edilizie incluse, a prorogare, a richiesta degli interessati, la durata dei mutui in corso gravati dal diritto di contingenza di cui sopra, smobilizzati con titoli di serie aperta, per un periodo di tempo anche superante il quinquennio e fino ad un massimo di anni 35.

11. 2.

La Loggia.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Come è stato rilevato nella relazione della Banca d'Italia in occasione dell'assemblea svoltasi il 31 maggio scorso gli impieghi da parte degli istituti di credito fondiario sono stati nell'intero anno 1974 pari a poco più di un terzo dell'ammontare risultante nel 1973. I mutui stipulati nel 1973, su scala nazionale, ammontavano a 1.731 miliardi 080.845 lire mentre quelli stipulati nell'anno 1974 ammontavano a 750 miliardi. Si aggiunga, inoltre, che i mutui per le opere pubbliche si sono arrestati quasi completamente: 153 miliardi nel 1974 in rapporto ad 800 miliardi di mutui stipulati nel 1973; con la conseguenza che gli enti locali sono stati costretti a reperire gran parte dei mezzi occorrenti al loro fabbisogno con il ricorso al credito ordinario, cioè ad anticipazioni varie, oppure a mutui in denaro a tassi correnti, aggravando così la loro situazione di bilancio.

La circolazione dei titoli al 31 dicembre 1974, ammontanti a 11.017 miliardi di lire, risulta composta di circa 8.400 miliardi in cartelle fondiarie e 2.600 miliardi in obbligazioni opere pubbliche. Di tale ammontare oltre 10 mila miliardi sono rappresentati da titoli a 6 per cento ed un'aliquota inferiore ad un quinto all'incirca di cartelle fondiarie al 5 per cento, piazzate in considerevole ammontare presso privati, specie in alta Italia. In tal modo la massa dei titoli che grava sul mercato obbligazionario è rappresentata da quelli al tasso del 6 per cento.

Come è noto l'interesse delle cartelle e delle obbligazioni è stato elevato dal 6 al 7 per cento con decreti del ministro del tesoro del 23 gennaio 1974 e successivamente con decreti 11 marzo 1975 dal 7 al 9 per cento, tasso oggi concorrenziale, pur essendo gli interessi gravati dall'onere della ritenuta alla fonte del 10 per cento. Tuttavia, per determinare il costo del finanziamento ci si deve riferire al prezzo di quotazione dei titoli, dal quale direttamente deriva l'entità dello scarto adottato dagli istituti finanziatori e quindi il ricavo netto conseguito mediante l'operazione di mutuo. Pertanto, un mutuo del 7 per cento in vent'anni con uno scarto di 30 punti è pressappoco equivalente nel suo costo ad un mutuo al 9 per cento con uno scarto di 20 punti. Precisamente, l'onere annuale nel primo caso è del 15,129 per cento, mentre nel secondo del 15,044 per cento. Qualora invece lo scarto fosse di soli 10 punti, l'onere annuo scenderebbe al 13,45 per cento.

Ebbene, se è vero che la quotazione del nuovo titolo al 9 per cento è determinata dalla sua appetibilità, non va dimenticato, però, che ai primi dell'estate del 1974 è venuto a mancare, per stato di necessità, il sostegno degli istituti che avevano assicurato la stabilità dei corsi delle cartelle, per cui la fiducia verso tali titoli ha subito una notevole scossa, stante che il mercato delle cartelle fondiarie, che aveva mantenuto per il passato una sua inconfondibile caratteristica di privilegio, veniva a confondersi con quello più vasto dei titoli a reddito fisso.

Al fine di riconquistare la fiducia dell'investitore occorre evitare che si creino squilibri nel rendimento dei titoli, che potrebbero comportare pericolosi spostamenti nella preferenza del pubblico da un titolo all'altro, con possibilità di rigurgiti, che recherebbero sconvolgimenti al mercato fi-

nanziario ed ulteriori sfavorevoli ripercussioni sulla fiducia del risparmiatore, che si vorrebbe, per l'opposto, recuperare.

Da qui il mio emendamento, che si ricollega ad una proposta di legge, firmata da vari colleghi, all'esame della Commissione finanze e tesoro, da me presieduta e per la cui approvazione si è in attesa del passaggio dalla sede referente a quella legislativa, ciò che però non è stato ancora possibile ottenere a causa della mancanza delle prescritte adesioni da parte di alcuni gruppi. Ora, l'aumento di due punti sul capitale residuo, dei mutui conclusi secondo quanto proposto nell'emendamento, a tutto il 31 dicembre 1973, troverebbe valido supporto nella rivalutazione degli stabili offerti in garanzia dei mutui, mentre i mutui sono rimasti al prezzo bloccato del 6 per cento, con una notevole aliquota anche sul 5 per cento, in quanto beneficiari dell'assunzione, da parte dello Stato, della differenza dal 5 al 6 per cento sulle corrispondenti cartelle fondiarie.

All'emendamento in esame sono state mosse parecchie critiche senza tener conto in realtà, a mio giudizio, dei calcoli matematici da cui risultano talune conclusioni che smentiscono le preoccupazioni di alcuni colleghi. Fondamentale è la preoccupazione del maggiore onere che sulle rate di ammortamento verrebbe a gravare sui mutuatari, segnatamente sugli enti locali. Su questo punto vorrei richiamare l'attenzione della Camera: l'applicazione del diritto di contingenza, limitato alla durata tassativa di 5 anni ritenuta sufficiente a ristabilire lo equilibrio nella situazione del mercato obbligazionario, dovrebbe essere operata sui capitali mutuati a tutto il 31 dicembre 1973 e quindi già in fase di ammortamento. Il problema che si pone è quello della possibilità di modificare un rapporto giuridico nato dal contratto precedentemente stipulato. A questo proposito esiste una giurisprudenza della Corte costituzionale che ha favorevolmente esaminato casi analoghi, decidendo in termini che inducono a tranquillità sotto il profilo della costituzionalità.

Quanto poi all'onere, va rilevato che esso avrebbe una cadenza progressiva discendente, essendo rapportato al capitale residuo che va diminuendo col volgere dell'ammortamento. Qualora detto onere venisse applicato su una supposta durata residua del mutuo di 20-25 anni, il 2 per cento si ridurrebbe come onere medio a poco più della metà. Aggiungo, inoltre, che nel mio

emendamento, la durata dell'aggravio è prevista soltanto per un quinquennio, per cui l'incidenza dell'onere medio sul residuo debito, supposta una residua durata del mutuo di 20-25 anni come sopra detto, si ridurrebbe a circa un quinto del 2 per cento, ossia a 0,35-0,40 per cento annuo. A questo punto si potrebbe contrapporre che, pur essendo minimo l'onere medio durante l'intera durata residua del mutuo, nel contemplato quinquennio, il diritto di contingenza pur incidendo soltanto sulla quota capitale per i citati 5 anni, rappresenterebbe sempre un onere aggiuntivo di circa l'1,20-1,30 per cento sulla semestralità, considerato però in ragione d'anno. Al fine di sollevare i mutuatari da tale onere, sia nel settore dei mutui del credito fondiario sia nei finanziamenti delle sezioni opere pubbliche, è prevista la concessione di una proroga che gli enti mutuanti sono tenuti a concedere di diritto in rapporto alla durata originale.

Poiché però le leggi sul credito fondiario e la legge istitutiva nel settore delle sezioni opere pubbliche, contemplano la possibilità di una più lunga durata, considerata fino a 35 anni, del mutuo, intendo esporre qui appresso i seguenti conteggi rilevati presso un importante istituto di credito fondiario. Orbene, in base a tali calcoli risulta che un mutuo ventennale al 6 per cento comporta un onere annuo dello 11,05 per cento, che passa al 10,08 per i mutui venticinquennali, al 9,40 per cento per quelli trentennali e al 9,10 per cento per quelli trentacinquennali.

Da tutto ciò si deduce che, supposto un mutuo concluso in origine per anni 20, qualora venisse in prosieguo prorogato ad anni 25, ossia di 5 anni, l'incidenza dell'onere con l'aggiunta di 1,20-1,30 per cento, ossia del 2 per cento del diritto di contingenza sul residuo capitale, passerebbe da 11,05 ad 11,28 per cento, con un aumento pari soltanto allo 0,22 per cento.

Per eliminare poi alla radice ogni preoccupazione circa i mutui agli enti locali, sollevata dalla Commissione lavori pubblici, si è proposto il prolungamento ultraquinquennale della durata dei mutui degli enti locali e per quelli di edilizia economica e popolare fino al massimo consentibile di anni 35. Supposto pertanto un mutuo concluso in anni 20, con un onere annuo dell'11,05 per cento sopraindicato, se prorogato per dieci anni l'onere annuo scenderebbe a 9,40 per cento; aggiungendovi per il

quinquennio contemplato il diritto di contingenza sul capitale residuo calcolato in 1,20-1,30 per cento, si arriverebbe ad un onere annuo del 10,60-10,70 per cento, inferiore pertanto a quello originario dell'11,05 per cento. Se prorogato fino ad anni 35, la differenza sarebbe più sensibile.

Sono queste le ragioni per le quali insisto sull'emendamento da me presentato, non senza rilevare che la materia, a prescindere dal fatto che sia affrontata o meno in questa sede (resta infatti in piedi la proposta di legge all'esame della Commissione finanze e tesoro), dovrebbe essere sottoposta all'attenzione del Governo. Vorrei altresì ricordare che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi della legge bancaria, ha emanato, a suo tempo, alcune direttive per la Banca d'Italia, proprio con riferimento ad emissioni successive di obbligazioni a tassi differenziati, demandando al contempo alla stessa Banca d'Italia il compito di dosare l'aumento, al fine di evitare perturbamenti nel mercato. Orbene, che questi perturbamenti, nella fattispecie, si siano verificati o si possano ancora verificare è indubitabile. Credo altresì che la materia debba essere circondata dalle stesse cautele che si adottano in tema di aumenti o diminuzioni del tasso di sconto, cautele che non si limitino soltanto a semplici deliberazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le operazioni di cui al precedente comma, debbono essere emanate normative unificate, coordinate con la legislazione sul credito fondiario, predisposte con decreto del ministro del tesoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; l'ammontare della provvista delle banche, da reperirsi attraverso le obbligazioni, non deve superare comunque l'ammontare dei crediti concessi nell'ambito dei loro fini istituzionali.

11. 4.

Santagati.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. L'emendamento da me presentato ha lo scopo di ovviare, almeno

in parte, agli inconvenienti cui ha dato luogo l'attuale articolo 11 del decreto-legge. Tale articolo, in effetti, ha finito per raggiungere, almeno nei risultati, l'effetto opposto a quello inizialmente auspicato. L'emissione di obbligazioni, radicalmente innovativa rispetto ai vecchi sistemi di reperimento del credito fondiario, ha finito col fermare qualsiasi attività edilizia, in primo luogo perché le banche non hanno ritenuto, a seguito della nuova normativa, di poter concedere crediti all'edilizia, in secondo luogo perché i destinatari del beneficio non sono riusciti a fugare le apprensioni e le preoccupazioni degli istituti di credito fondiario e delle banche.

In seno al Comitato ristretto l'onorevole Delfino si è occupato *ex professo* della materia; se ne è riparlato nuovamente in Commissione; infine si è addivenuti alla conclusione di rinviare il tutto al momento in cui il provvedimento sarebbe giunto in Assemblea. Qui, ora, siamo in presenza di un emendamento della Commissione che soltanto in parte risolve i problemi affiorati nel corso della discussione svoltasi in quella sede. L'emendamento da noi presentato vorrebbe perciò risolvere in modo più razionale le preoccupazioni manifestate, offrendo la possibilità all'esecutivo di emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le normative necessarie a coordinare e regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione. L'emendamento presentato dalla Commissione, invece, non contempla tale ipotesi perché stabilisce che fino al 31 gennaio 1976 può continuare a vigere l'attuale sistema. In altre parole, tale emendamento sembrerebbe voler avvertire che dal 31 gennaio 1976 non sarà più in vigore l'attuale legislazione, riproponendo in termini futuri una questione che, dal punto di vista giuridico, è già operante. Poiché infatti i decreti-legge entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, una disposizione siffatta non farebbe altro che creare una grossa confusione. Non è soltanto questo, tuttavia, il pericolo cui andiamo incontro. C'è infatti qualche collega esperto in materia che tenta di far passare dalla finestra ciò che non riusciamo a far entrare dalla porta. Intendo alludere all'onorevole La Loggia il cui emendamento tenta di introdurre in modo surrettizio — e sono lieto che egli possa ascoltare le mie parole —

alcune norme della proposta di legge concernente...

LA LOGGIA. Non l'ho fatto in modo surrettizio; l'ho detto apertamente!

SANTAGATI. Ho detto « surrettizio » in un altro senso, onorevole La Loggia: non soltanto esso intende sostituirsi ad una proposta di legge che non è stata ancora presa in esame, ma intende scavalcare anche le prudenti possibilità procedurali di impedire che si vada in sede legislativa. Tra i gruppi, che si sono opposti alla richiesta di esame in sede legislativa della proposta di legge n. 3736, vi è il gruppo del MSI-destra nazionale. Ora, in mancanza di un assenso ad un esame in Commissione legislativa, con un'azione surrettizia, si tenta con un emendamento di far entrare dalla finestra ciò che finora dalla porta non è entrato e che probabilmente non entrerà nemmeno domani.

Noi intendiamo sostenere che con il nostro emendamento si mette il Governo nelle condizioni idonee, rigorosamente costituzionali, di attuare un raccordo tra la vecchia e la nuova legislazione. L'ultimo comma dello stesso emendamento stabilisce che l'ammontare della provvista delle banche, da reperirsi attraverso le obbligazioni, non deve superare comunque l'ammontare dei crediti concessi nell'ambito dei loro fini istituzionali, proprio per evitare che ad un certo momento si superi qualsiasi ritegno e si finisca con il creare una prospettiva che allo stato attuale delle cose non troverebbe accoglienza presso gli istituti bancari e mortificherebbe il mercato edilizio. Infatti, se lo scopo dell'articolo 11 del decreto-legge era di incentivare l'attività edilizia, i risultati rischiano di essere opposti agli obiettivi previsti.

Di conseguenza, questo articolo merita quanto meno di essere circoscritto e circondato da tante cautele, che ne possano rendere possibile l'attuazione in un tempo ragionevolmente breve. Concordo con l'onorevole Pirolo quando sostiene che non è possibile in una materia così complessa, le cui norme risalgono anche a mezzo secolo or sono, pensare con un solo articolo di ottenere risultati immediati ed efficaci. Ma è altrettanto vero che, se non si stabiliscono limiti ragionevoli (il limite di due mesi per le norme demandate all'esecutivo per il coordinamento) o altri limiti appropriati (quale potrebbe essere quello del 1° gennaio suggerito dall'onorevole Pirolo), non

sarebbe possibile dare un assetto stabile alla materia.

In caso contrario, accadrà che questo articolo 11, anche nel testo emendato dalla Commissione, non sortirà alcun effetto, per cui sarebbe stato preferibile non inserirlo e non accendere in un campo tanto delicato, quale il credito fondiario edilizio, speranze che risulteranno frustrate, non dico per l'insipienza dei governanti, che hanno emanato queste norme, ma per quella tale fretolosità e per quello spirito di improvvisazione, che spesso stanno alla base dell'operato del Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo le parole: operazioni di credito, sopprimere le seguenti: fondiario ed.

12. 1.

Raffaelli, D'Alema, Raucci.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. L'articolo 12 del decreto, che fa corpo con l'articolo 11 (il quale sarà modificato anche per iniziativa della Commissione, oltre che per nostra) riguarda la estensione ai territori del Mezzogiorno della facoltà degli istituti esercenti il credito fondiario ed edilizio di svolgere la loro attività. L'intento dell'articolo 12 è di assecondare l'articolo 11 e di sviluppare il credito edilizio; anzi, si è detto da alcune parti che gli articoli 11 e 12 sono quelli che pongono fine all'attività del credito fondiario.

L'emendamento, se approvato, sposterà questi termini, ma per un periodo transitorio vi sarà ancora l'attività di credito fondiario con i vecchi strumenti, mediante, cioè, cartelle di credito fondiario. Non si comprende allora perché se lo spirito, la volontà del decreto è quella di incentivare e sviluppare l'attività del credito edilizio separata dal credito fondiario — e sarà bene ricordare la differenza che passa fra queste due forme di credito: il credito edilizio è certamente a fronte di nuove costruzioni e quindi seconda le leggi sull'attività edilizia; il credito fondiario non è a fronte di nuove costruzioni e può essere destinato o meno al campo dell'edilizia — si voglia estendere all'area indicata dalla legge n. 850 per gli istituti esercenti il credito fondiario anche l'attività di credito fondiario e non esclusivamente l'attività di cre-

dito edilizio. In questo noi abbiamo rilevato una contraddizione che deve essere eliminata.

Pertanto il nostro emendamento propone di eliminare le parole « fondiario ed » in modo che l'articolo 12 suoni così: « Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie... », eccetera. In questa maniera, l'articolo 12 si presenta omogeneo anche con le finalità dell'articolo 11, così come dovrebbe essere modificato, e soprattutto risponde alla necessità di concentrare il massimo delle risorse nell'attività di credito edilizio e non dilatarlo, più di quanto già non lo sia, anche al credito fondiario.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo III del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SCOTTI, Relatore per la maggioranza sul disegno di legge 3986. Innanzitutto mi sia consentito un breve cenno illustrativo dell'emendamento della Commissione. Esso tende a risolvere i problemi insorti con la introduzione del nuovo sistema di provvista dei mezzi per gli istituti esercenti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio che attualmente operano mediante la emissione di cartelle fondiarie. Per ovviare agli inconvenienti posti dalla immediata introduzione del nuovo sistema, l'emendamento della Commissione prevede un periodo transitorio fino al 31 gennaio 1976 entro il quale gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie. Pertanto si determinerà in questo periodo transitorio un doppio regime, con possibilità cioè degli istituti di far ricorso al mercato sia attraverso la emissione di obbligazioni sia attraverso la emissione di cartelle fondiarie.

Per quanto riguarda il problema del coordinamento della legislazione vigente con il nuovo sistema di provvista degli istituti a cui vuol far fronte l'emendamento Santagati 11. 4., vorrei ricordare all'onorevole Santagati che è stato presentato dalla Commissione un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione che prevede appun-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

to una delega al Governo al fine di armonizzare la legislazione vigente con il nuovo sistema di provvista degli istituti di credito fondiario.

Pertanto vorrei invitare l'onorevole Pirolo e l'onorevole Santagati a ritirare i loro emendamenti, che debbano intendersi sostanzialmente assorbiti nel suddetto articolo aggiuntivo della Commissione.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento La Loggia 11. 2, desidero far presente che, poiché è in discussione presso la Commissione di merito un disegno di legge riguardante questa importante materia, sarebbe opportuno che il presentatore lo ritirasse, evitando una votazione in questa sede.

Esprimo parere favorevole all'emendamento Raffaelli 12. 1, accogliendo le motivazioni che hanno indotto i presentatori a proporlo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa all'invito rivolto dal relatore all'onorevole La Loggia perché ritiri il suo emendamento per consentire che tutta la materia sia esaminata in sede di discussione del disegno di legge presso la Commissione: in quella sede il Governo si ripromette di esprimere la sua valutazione. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo concorda con il relatore ed accetta l'emendamento della Commissione 11. 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 5, accolto dal Governo.

(È approvato).

PIROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROLO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 11. 3.

LA LOGGIA. Anch'io, signor Presidente, accogliendo le motivazioni che hanno indotto Commissione e Governo a rivolgermene invito, ritiro il mio emendamento 11. 2.

SANTAGATI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento 11. 4 ritenendo che i suoi scopi possono essere conseguiti anche con l'approvazione dell'articolo 11 nel nuovo testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli 12. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo IV del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma, dell'articolo 13 con il seguente:

È autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa di lire 100 miliardi da destinarsi per il 50 per cento ai porti del Mezzogiorno.

13. 1. **Baghino, Guarra, Palumbo, Lo Porto, Nicosia.**

Aggiungere, alla fine dell'articolo 13, il seguente comma;

La spesa di cui al presente articolo costituisce anticipazione del piano organico pluriennale di investimenti portuali previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1974, n. 366, che il Governo dovrà presentare entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

13. 2. **Baghino, Guarra, Palumbo, Lo Porto, Nicosia.**

L'onorevole Baghino ha facoltà di svolgerli.

BAGHINO. Sono lieto, signor Presidente, che sia presente il ministro dei lavori pubblici, perché già in Commissione avevamo chiesto che il ministro della marina mercantile, d'intesa con quello dei lavori pubblici, venisse ad esporci come avrebbe impiegato la somma prevista, di 50 miliardi. È una somma legata alla legge 6 agosto 1974, n. 366, che prevedeva la suddivisione di cifre secondo una tabella di 160 miliardi. Non sappiamo come tali somme siano state impiegate, non conosciamo quale intenzione esista per i 50 miliardi cui fa riferimento il disegno di legge in esame. Sappiamo, però, che vi sono richieste di vari porti, che presentano motivazioni convincenti circa l'urgenza di determinati lavori, circa la necessità di realizzare progetti presentati. Naturalmente, ad un rappresentante della Liguria preme sottolineare l'esigenza del porto di Genova, esigenza

primaria legata anche alla riapertura del Canale di Suez. Non è, però, possibile dimenticare quante istanze esistano per i porti di Bari, Venezia, Genova, Palermo e Napoli.

Se dovessimo andare a vedere gli impegni precedentemente assunti in materia dal Governo, ci renderemmo conto come nella seduta del 22 maggio 1974, l'allora ministro dei lavori pubblici abbia dichiarato di accettare come raccomandazione un ordine del giorno concernente il bacino di carenaggio ed il porto di La Spezia. Il ministro dei lavori pubblici accettò come raccomandazione, inoltre, un ordine del giorno relativo ai porti di Imperia e Savona, un ordine del giorno attinente ad iniziative per lo sviluppo ed il completamento del porto di Voltri, legato allo sviluppo ed all'ampliamento del porto di Genova, ed ancora un documento che faceva riferimento ai porti della Calabria. Di tutto ciò non abbiamo avuto, dal 22 maggio 1974 ad oggi (è trascorso un anno e mezzo), alcuna notizia. Nessun riferimento, al riguardo, esiste nel disegno di legge che stiamo esaminando, che è stato trasformato da provvedimento a carattere sociale in provvedimento a carattere finanziario: esborsi di denaro che nessuno ci ha ancora detto dove andranno a finire.

Questa la ragione per la quale con il nostro emendamento 13. 1, aumentiamo la cifra cui si riferisce l'articolo del decreto-legge a 100 miliardi, con una destinazione specifica di metà della somma per i porti del meridione; tutto ciò, senza nulla togliere ai 50 miliardi previsti per alcuni grandi porti.

Per quanto attiene al secondo mio emendamento, il 13. 2, esso discende dal mancato rispetto della citata legge n. 366. L'articolo 1 di quest'ultima precisava che entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento sarebbe stato presentato un piano organico pluriennale di investimento portuale. Ebbene, dall'agosto scorso è ben passato un anno senza che il piano pluriennale sia stato presentato. Non è, dunque, stata rispettata la legge. Se il Governo ha nel cassetto tale piano, ce lo presenti immediatamente; altrimenti chiedi un opportuno lasso di tempo (che è previsto nel nostro emendamento) necessario a dar luogo non solo all'esecuzione della legge ma anche a dimostrarci che l'erogazione della somma (100 miliardi, secondo quanto noi chiediamo) è collegata al piano stesso

costituendone un'anticipazione e non viceversa un rimedio contingente ad alcune situazioni relative ai porti, privo degli indispensabili caratteri di continuità e di organicità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 13 ?

SCOTTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Baghino 13. 1. Il Governo ha dichiarato in Commissione, durante la discussione del decreto in esame, che lo stanziamento di 50 miliardi è destinato ai porti di Genova, Trieste e Napoli.

Parere contrario anche all'emendamento Baghino 13. 2. I 50 miliardi non sono anticipazione del piano organico pluriennale, costituiscono un intervento straordinario, eccezionale, di emergenza, relativo ad alcuni interventi determinati in pochi porti. Questo è stato sostenuto dal Governo fin dalla discussione dei decreti in Commissione...

BAGHINO. Quanto ella dichiara, onorevole relatore, è in contrasto con il provvedimento, che è connesso alla legge n. 366 (che stanziava 160 miliardi per i porti) il cui articolo 1 formula l'impegno del piano organico.

SCOTTI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Baghino, il parere contrario della Commissione presuppone che resti fermo l'impegno del Governo a presentare il programma in attuazione della legge 6 agosto 1974, n. 367.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, mantiene i suoi emendamenti 13. 1 e 13. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino 13. 1.

(E respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

Pongo in votazione l'emendamento Baghino 13. 2.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo V del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 14, nel testo della Commissione, sopprimere le parole: ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972.

14. 2. **d'Aquino, Santagati, Marinelli.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Il presente emendamento, nulla cambiando della parte finanziaria dell'articolo 14, per cui la dotazione del fondo resta fissata in 600 miliardi, è diretto invece a dare una maggiore prospettiva di snellimento nella ripartizione delle somme. Praticamente, si chiede di sopprimere l'inciso che riguarda i decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, in modo che il fondo speciale venga ripartito attraverso le disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modifiche e non sia quindi vincolato dai successivi decreti che avevano approvato la ripartizione, ma che per l'esperienza e per quanto è successo in questi ultimi tempi, hanno finito con il subire delle vere e proprie forme di insabbiamento e in certi casi addirittura di impossibilità materiale di prosecuzione. Pertanto, semplificando la dizione dell'articolo ed eliminando queste approvazioni avvenute con i citati decreti ministeriali, è possibile provvedere alla ripartizione del fondo sempre secondo i dettami della legge fondamentale 30 maggio 1965, n. 574, ma con una maggiore disponibilità che consenta di venire incontro alle opere di edilizia ospedaliera più urgenti e che rientrano nel quadro previsto dall'articolo 14 del decreto-legge, relativo ai lavori di completamento di tali opere di edilizia ospedaliera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 14 nel testo della Commissione, sostituire le parole: dello Stato per il completamento dei programmi stessi, con le seguenti: speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

14. 1. **De Sabbata, Caruso.**

L'onorevole De Sabbata ha facoltà di svolgerlo.

DE SABBATA. Il nostro emendamento ha il carattere di una precisazione. Infatti, la Commissione ha bensì migliorato la formulazione dell'articolo 14 del decreto-legge, ma ha lasciato in sospeso un problema. I fondi previsti dall'articolo 14 del testo originario dovevano essere destinati esclusivamente al completamento delle opere previste nei programmi approvati dallo Stato, prima che la materia dell'edilizia ospedaliera fosse trasferita alla competenza delle regioni. Successivamente, la Commissione ha accettato di consentire che le somme venissero destinate dalle regioni al completamento delle opere di edilizia ospedaliera comunque in corso, lasciando alle regioni stesse la facoltà di scegliere tra le opere avviate in base al programma approvato dagli organi statali e quelle invece avviate dalle regioni stesse.

È stata posta allora, da parte della maggioranza della Commissione, l'esigenza di stabilire che con i contributi di cui al presente provvedimento non si potevano considerare compiuti tutti gli obblighi dello Stato per il completamento delle opere iniziate sulla base dei programmi statali.

Senonché, il testo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, è eccessivo, nel senso cioè che esso può lasciare adito al dubbio che qualunque contributo di edilizia ospedaliera venga successivamente assegnato alle regioni, esso non potrà essere speso per il completamento delle opere iniziate in base ai programmi dello Stato. In altri termini potrà accadere che qualora la regione ritenga più urgente il completamento delle opere avviate da essa stessa, anziché il completamento delle opere avviate in base ai programmi approvati dagli organi statali, successivamente non potrà più destinare i contributi dello Stato per il completamento delle opere iniziate in base a questi ultimi programmi, e che possono invece essere diventate successivamente le più urgenti.

Si propone allora di stabilire che il divieto contemplato dall'articolo 14 riguardi soltanto contributi speciali per le opere avviate con i programmi approvati dagli organi statali, restando invece alle regioni che ricevono contributi generici per l'edilizia ospedaliera la facoltà di scegliere quali siano le opere da eseguire.

Il mancato accoglimento di questo emendamento rischierebbe di ledere la competenza delle regioni, alle quali non può essere negata la facoltà di destinare i contributi genericamente attribuiti per l'edilizia ospedaliera al completamento di opere che presentino obiettivamente carattere di maggiore urgenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

SCOTTI, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda l'emendamento d'Aquino 14. 2, esprimo parere contrario, con la precisazione che, ponendo in essere una disponibilità di 600 miliardi di lire, il Governo ha inteso proporre uno stanziamento con destinazione specifica per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera iniziate prima del trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni: va pertanto mantenuta, sia pure con la specificazione introdotta in Commissione, la destinazione ai programmi di cui alla legge del 1965 ed ai relativi decreti interministeriali.

Per quanto riguarda l'emendamento De Sabbata 14. 1, esprimo parere favorevole, precisando però che la sua formulazione va interpretata nel senso che le regioni, qualora non completino opere di edilizia ospedaliera loro trasferite incompiute dallo Stato, non riceveranno ulteriori stanziamenti dello Stato a questo fine.

DE SABBATA. Va bene, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole d'Aquino, mantiene il suo emendamento 14. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

D'AQUINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Sabbata 14. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo allo svolgimento degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo VI del decreto-legge.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo 16-bis:

I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

Fino al 31 marzo 1976, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche di loro pertinenza e non assistite da contributi statali o regionali in annualità, sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente esecutiva.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte di mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili

16. 0. 4.

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Vorrei rivolgerle una preghiera, signor Presidente. Questo articolo aggiuntivo, dovuto all'iniziativa del Parlamento, da inserire nel titolo VI ha un'importanza assai rilevante, riguardando il finanziamento di opere dei comuni con la garanzia dello Stato; e poiché il relatore lo presenta soltanto adesso nel testo di cui è stata or ora data lettura ritengo sia necessario qualche minuto di riflessione. Proprio per accelerare i lavori della Camera vorrei chiederle la cortesia di sospendere la seduta per dieci minuti soltanto, per con-

sentire al Comitato dei nove di esaminarlo e valutarlo adeguatamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo la seduta fino alle 18.

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 18.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo VI del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma dell'articolo 15 aggiungere, in fine, le parole: per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne.* ».

15. 1. De Sabbata, D'Alema, Raucci, Todros.

L'onorevole De Sabbata ha facoltà di svolgerlo.

DE SABBATA. Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente: l'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma dell'articolo 15, inserire il seguente:

Le somme stanziare nel presente decreto e nel decreto 13 agosto 1975, n. 377, che non siano utilizzate nei termini previsti nei rispettivi articoli o che non siano state comunque impegnate entro il biennio previsto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, sono trasferite ad incrementare la spesa di cui al primo comma.

15. 2. Anderlini, Chanoux, Columbu, Masullo, Terranova.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

È istituito presso la Cassa depositi e prestiti come eventuale contributo di istituti designati dal ministero del tesoro un fondo di 1.000 miliardi da mettere a disposizione, sentita la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, delle province e dei comuni con mutui a lungo termine assistiti dalla garanzia dello Stato, per il completamento di opere pubbliche già iniziate o che

possano essere appaltate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

16. 0. 2. Anderlini, Chanoux, Columbu, Masullo, Terranova.

L'onorevole Anderlini ha facoltà di svolgerli.

ANDERLINI. Signor Presidente, il mio emendamento 15. 2 ha un carattere provocatorio, e desidererei che il Governo, il relatore e i colleghi lo considerassero felicemente provocatorio. Si è insistito tanto nel corso della discussione sulle linee generali e anche nel corso dei numerosi dibattiti che abbiamo avuto in Commissione sulla opportunità, anzi sulla inderogabile necessità, secondo alcuni colleghi, che le somme stanziare in questo decreto ed in quello ad esso collegato, il n. 3987, fossero spese il più rapidamente possibile per essere immesse nel nostro sistema economico affinché una iniezione di liquidità possa produrre quanto prima possibile gli effetti che i decreti anticongiunturali si ripropongono appunto di conseguire.

Da parte di molti di noi è stata ripetutamente sollevata l'obiezione che è molto probabile che dei 4 mila miliardi di cui ai due decreti al nostro esame, solo alcune centinaia saranno immessi nel nostro circuito economico-finanziario nel corso del 1975 e che il totale dei 4 mila miliardi riuscirà ad essere speso, data anche la ruggine della macchina dello Stato, solo in un periodo piuttosto lungo di tempo: dai 3 ai 4 anni; il che toglie evidentemente a questi provvedimenti il carattere che essi dovrebbero avere di provvedimenti-tampone, di provvedimenti di pronto intervento, di ossigeno da somministrare ad un ammalato che è al limite della sopravvivenza.

Il mio emendamento sostanzialmente propone questo: in molti degli articoli di questo e del successivo decreto sono fissati dei termini; esistono, tra l'altro, i termini fissati dalla legge di contabilità generale dello Stato. Come è noto, uno stanziamento relativo al bilancio di quest'anno entro i due anni successivi finisce tra i residui passivi non recuperabili, in forza della norma generale stabilita dalla legge di contabilità generale dello Stato. Allora io propongo che tutte le somme non utilizzate entro i termini stabiliti o che, comunque, non siano impegnate entro i due anni di cui alla legge di contabilità generale dello Stato affluiscono al fondo speciale delle re-

gioni, le quali — a mio giudizio — restano a tutt'oggi (l'esperienza lo dimostra abbastanza largamente) lo strumento più capace di utilizzare in modo rapido le somme messe a disposizione.

Sono stato spinto a presentare questo emendamento anche dalla considerazione che i 100 miliardi di cui al primo comma del nostro articolo 15 stanziati per le regioni (l'unico stanziamento diretto fatto per le regioni) costituiscono una somma quanto mai esigua, anche se si pensa al solo completamento delle opere igienico-sanitarie, asili nido e scuole cui si riferiva poco fa il collega De Sabbata con il suo emendamento 15. 1.

Non so se dal punto di vista tecnico la formulazione da me data all'emendamento in questione sia perfetta, oppure sia in qualche modo meglio precisabile. È probabile che il relatore, che conosce meglio di me i segreti di questa specie di palinsesto costituito dalle leggi della Repubblica italiana, abbia qualche suggerimento da offrire in proposito. Ciò che mi premeva era che la Camera, i colleghi e il Governo conoscessero lo spirito che mi ha mosso nel presentare questo emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 16. 0. 2 — sarò veramente telegrafico — esso si rifà alla richiesta generalmente avanzata da tutti i membri della Commissione bilancio di mettere a disposizione dei comuni, presso la Cassa depositi e prestiti, una somma che li metta nelle condizioni di far fronte alle necessità più urgenti per il completamento delle opere pubbliche di competenza comunale. Su tale argomento i colleghi del gruppo comunista hanno presentato un ampio emendamento, molto complesso ed elaborato. Io mi sono limitato a presentare una proposta che rappresenta più la testimonianza di un'intenzione che una vera e propria articolazione legislativa. La Commissione, da parte sua, ha elaborato un testo diverso. La differenza sostanziale fra il testo della Commissione e il testo che io mi permetto di illustrare in questo momento risiede nel fatto che la Commissione vuole istituire un fondo presso la cassa depositi e prestiti dell'ordine di 500 miliardi, mentre — a mio giudizio — il minimo indispensabile era di arrivare al tetto dei 1.000 miliardi. La differenza tra gli intendimenti della Commissione ed i nostri è pertanto cospicua, e resta a testimoniare la differenza di valutazione su questo punto.

Non mi pare valida, onorevole sottosegretario Mazzarrino, onorevole ministro Colombo, l'osservazione ripetutamente avanzata da parte vostra che non esiste una disponibilità per arrivare ai 1.000 miliardi; la risposta che io potrei darvi già la conoscete: se aveste fatto funzionare adeguatamente il sistema fiscale non ci troveremmo con gli undicimila miliardi di *deficit* nel bilancio dello Stato, e non ci troveremmo alle prese con problemi di questa natura relativi alle disponibilità effettive del tesoro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 15, sostituire le parole: sarà effettuata dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, *con le seguenti:* sarà effettuata per legge. I criteri di ripartizione sono determinati sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

15. 3. **Bozzi, Altissimo, Serrentino, Giomo, Quilieri, Alesi.**

SERRENTINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e dei ministri proponenti sul contenuto del terzo comma dell'articolo 15, ove si afferma che la determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE, previo parere della commissione interregionale.

Vorrei far presente che l'emendamento da noi presentato si incentra sulla delega al CIPE per la determinazione delle somme da assegnare alle regioni a titolo di contributo speciale. Tale delega è in contrasto con quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione. Tale articolo, richiamato espressamente dalla legge n. 281 del 1970 (citata proprio nel primo comma dell'articolo 15), prevede, in caso di assegnazione di contributi speciali alle regioni, che essi avvengano per legge senza consentire alcuna divisione per singole regioni con deliberati emessi da organi amministrativi. In conclusione, ripeto, l'approvazione di questo comma, senza alcuna modifica, potrebbe essere in contrasto con la Costituzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

Per il completamento e per la esecuzione da parte dei comuni di opere pubbliche igienico-sanitarie e di edifici per asili-nido e scuole materne per i quali esistono progetti esecutivi i mutui da contrarre entro il 31 gennaio 1976 sino all'importo complessivo di lire 1.000 miliardi sono garantiti esclusivamente dallo Stato per l'intero ammontare delle rate annuali sino alla scadenza dei mutui stessi.

I mutui sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti designati dal Ministero del tesoro con il provvedimento di cui al comma seguente.

Il ministro del tesoro, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ripartizione degli importi da mutuare tra i predetti istituti, e, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alla ripartizione tra le regioni con la indicazione dell'ammontare da concedersi dai singoli istituti.

Nello stesso termine di 20 giorni i comuni segnalano alle regioni le opere per le quali intendono contrarre i mutui. Nei successivi 20 giorni le regioni indicano, nei limiti dell'ammontare assegnato, le opere da ammettere al finanziamento e ne trasmettono ai comuni, al ministro del tesoro e agli istituti interessati l'elenco con la specificazione degli istituti che devono provvedere alle singole operazioni. Il ministro del tesoro emette i decreti di concessione della garanzia in base alla deliberazione di assunzione del mutuo da parte dei comuni interessati.

I comuni sono autorizzati a procedere all'appalto delle opere anche prima della concessione del mutuo quando sia esecutiva la deliberazione di assunzione, a seguito del controllo effettuato dal competente organo regionale.

Gli istituti mutuanti erogano fino all'80 per cento di ciascun mutuo, in base alla deliberazione di assunzione, anche prima della concessione della garanzia dello Stato.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del primo comma, il ministro del tesoro, nel caso di mancato pagamento da

parte dell'ente mutuario, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuario.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi del presente articolo.

16. 0. 1. Triva, D'Alema, De Sabbata, Raffaelli, Gastone, Raucchi.

DE SABBATA. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Con questo emendamento si intende definire più precisamente il ruolo dei comuni in questa situazione di emergenza. I problemi che si aprono sono di due ordini. In primo luogo bisogna cercare di evitare che la grave crisi della finanza locale si risolva con un ulteriore peso per l'economia, che andrebbe contro qualunque intervento di accelerazione e di qualificazione degli investimenti. Il secondo problema sta nel come rendere i comuni e le province partecipi, nella qualità, nella quantità ed anche nella rapidità, della attuazione degli investimenti.

Per quanto riguarda la situazione generale della finanza locale, il mio gruppo non ha ritenuto di presentare emendamenti, poiché si tratta di provvedimenti complessi che dovrebbero essere affrontati immediatamente dal Parlamento.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Viareggio una importante assise dei comuni e delle province, con la partecipazione di amministratori regionali e di membri del Governo. Ne è emersa una situazione estremamente drammatica e una volontà, ben chiara da parte di tutte le autonomie, di arrivare ad un risanamento della finanza che non sia fine a se stesso, ma che apra la strada ad una revisione del modo con il quale la finanza locale deve essere integrata da quella pubblica in un quadro unitario. È emersa altresì la volontà di affermare il ruolo delle amministrazioni comunali, poiché sono queste ultime che hanno la capacità di intervenire più rapidamente. Si è osservato anche in quella sede che,

per quanto riguarda altri provvedimenti di urgenza, come la legge n. 166 del 27 maggio 1975 in materia di edilizia abitativa, e anche questi stessi decreti, le regioni hanno rivelato la capacità di adempiere puntualmente, negli stretti termini loro imposti, ad ogni loro incombenza, anche quando si sono trovate prive delle giunte e degli organi consiliari per effetto della consultazione elettorale.

Oggi dobbiamo fornire una risposta che tenga conto sia del voto del 15 giugno, sia di questa capacità dimostrata - a tutti i livelli delle autonomie - di rispondere con rapidità alle immediate esigenze del paese. L'articolo aggiuntivo 16-bis che ho l'onore di illustrare, vuole ottemperare a queste esigenze sotto tutta una serie di punti di vista.

In primo luogo, dal punto di vista dell'orientamento della spesa, che viene indicata nelle opere igienico-sanitarie e negli asili nido e scuole materne, come elemento che vuole qualificare un investimento veloce, senza tuttavia essere limitato al semplice fatto di investire e di spendere comunque. Tale elemento vuole indicare che vi sono settori di investimento che sono più urgenti e favoriscono l'orientamento dei consumi e di nuove scelte, nell'ambito della politica economica.

Il secondo punto di vista è rappresentato da tutta una serie di previsioni procedurali che rendono particolarmente rapida la spesa. L'esperienza insegna che, quando le amministrazioni comunali non sono inceppate da controlli burocratici e non tardano a reperire i mezzi finanziari, né hanno necessità di controlli tecnici, il tempo che si guadagna è notevolissimo. Evidente è l'esempio offerto proprio in tema di edilizia scolastica, laddove si è dimostrato che i comuni per il complesso delle procedure e delle garanzie non sono mai riusciti a realizzare un edificio scolastico sovvenzionato dallo Stato, in un tempo inferiore a cinque anni; mentre ove detti comuni avessero avuto la disponibilità (come effettivamente ha avuto) di mezzi finanziari, l'opera senza il contributo dello Stato e quindi senza i relativi controlli avrebbe potuto essere realizzata anche nel termine di sei mesi. Vi è perciò una scelta ben precisa e vi è anche, nell'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo, l'indicazione che le somme devono essere distribuite dalla regione: vi è cioè un nuovo orientamento

programmatico, nel senso che le opere le quali devono essere assistite da questo intervento, da questa garanzia dello Stato, debbono essere indicate dalla regione. Questo è estremamente importante per due ragioni.

In primo luogo, si vuole dimostrare che gli enti locali hanno la consapevolezza e la volontà, che noi dobbiamo incoraggiare, di agire in un quadro che in qualche modo tenga conto delle esigenze che trascendono quelle singole dei territori e delle popolazioni dei singoli comuni.

In secondo luogo, attribuendo alla regione un compito che poi essa non esercita mai esclusivamente perché in ciascuno statuto regionale è prevista la partecipazione delle amministrazioni locali, l'intervento delle regioni consente di evitare duplicazioni ed interferenze fra le scelte regionali e quelle comunali e di realizzare invece un coordinamento che ha un preciso valore di programmazione, anche in assenza di un vero e proprio programma. In questo quadro è perciò previsto lo snellimento delle procedure, nonché la concessione della garanzia in modo automatico.

È stato altresì previsto il non recupero delle garanzie da parte dello Stato, per evitare che un ente locale, ad esempio un comune, che abbia ottenuto la garanzia dello Stato, sia poi impedito a svolgere qualunque opera pubblica in quanto privo di garanzie proprie ed in quanto tali garanzie debbano andare a coprire quelle dello Stato. Vi sono poi clausole già previste in precedenti disposizioni. In conclusione, è opinione dei proponenti che con le norme, chiare e semplici, dell'emendamento da noi proposto, i comuni potranno intervenire con maggiore rapidità.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 16. 0. 3. della Commissione e il subemendamento De Sabbata 0. 16. 03. 1 sono stati ritirati a seguito della presentazione del nuovo emendamento della Commissione 16. 0. 4 (già annunciato), emendamento al quale l'onorevole De Sabbata ha proposto il seguente subemendamento:

« Al secondo comma dell'emendamento 16. 0. 4, sostituire le parole: regolarmente esecutiva, con le parole: che diventa esecutiva dopo il controllo del competente organo regionale ».

0. 16. 0. 4. 1.

De Sabbata.

L'onorevole De Sabbata ha facoltà di svolgerlo.

DE SABBATA. Vorrei anzitutto precisare che il subemendamento da noi presentato ha valore subordinato rispetto all'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1, nel senso che solo nel caso in cui esso non ottenga l'approvazione dell'Assemblea e venga pertanto posto in votazione il testo proposto dalla Commissione il nostro subemendamento dovrà essere preso in considerazione.

Il testo presentato dalla Commissione, a differenza dell'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1, non prevede orientamento di spesa, non prevede l'intervento delle regioni, non prevede l'esecutività della deliberazione del consiglio subito dopo l'esame da parte dell'organo di controllo.

Vorrei aggiungere che, nel limitare l'intervento delle regioni, apparentemente si concede maggiore autonomia ai comuni, ma in realtà l'autonomia non è maggiore, perché ciascun comune avanzerà la domanda secondo le proprie esigenze, ma poi chi deciderà il *quantum* sarà la Cassa depositi e prestiti; e noi sappiamo che l'articolo aggiuntivo della Commissione è collegato ad una decisione della Cassa depositi e prestiti di fissare in 500 miliardi l'importo complessivo dei mutui aggiuntivi da garantire, mentre l'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1 prevede una cifra di mille miliardi, considerata utile e possibile da parte dei comuni.

La mancanza del coordinamento regionale, il recupero della garanzia, la mancanza dell'indicazione di una somma costituiscono elementi riduttivi di un'innovazione pur positiva rispetto ad altri provvedimenti d'urgenza.

Il subemendamento tende a precisare che la deliberazione del consiglio comunale diventa esecutiva dopo il controllo dell'organo regionale, secondo le regole che vigono in ciascuna regione. Concordo con tutte le forze autonomistiche nel ritenere che la commissione centrale per la finanza locale abbia perduto ogni legittimazione a svolgere le sue funzioni, che sono in contrasto con la Costituzione. Tuttavia di fronte all'interpretazione del Consiglio di Stato — fatta propria dall'allora sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Sarti, in risposta ad un'interrogazione da me formulata — secondo cui la commissione centrale mantiene alcune competenze, tra cui quella dell'approvazione dei mutui, appare opportuno, se

si vuole raggiungere il fine di una rapidità nelle procedure di spesa e di esecuzione dei lavori, precisare che la deliberazione consiliare di assunzione del mutuo diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo. Sia ben chiaro che la suddetta affermazione non contraddirebbe affatto la nostra posizione di principio circa l'incostituzionalità dei superstiti controlli della commissione centrale, avendo un mero significato ripetitivo e dichiarativo, non derogativo per la *species* ad una regola generale difforme. Anche a rischio per altro di prestare il fianco a interessate deformazioni, abbiamo deciso di proporre la norma in vista di un risultato che, almeno in questo frangente, è opportuno assicurare.

Ci siamo limitati a presentare questo solo subemendamento all'articolo aggiuntivo della Commissione, benché altri dubbi quest'ultimo susciti relativamente alla concessione della garanzia dello Stato, e cioè quanto alla possibilità che tale concessione abbia effetto solo provvisorio, non definitivo, e quanto al problema di come garantire per l'ulteriore terzo residuo dopo i due terzi somministrabili anche in pendenza di istruttoria secondo il terzo comma dell'articolo aggiuntivo della Commissione. Su questo punto sarebbe opportuna una precisazione tranquillizzante da parte della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo VI del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere favorevole all'emendamento De Sabbata 15. 1, purché il proponente lo modifichi nel senso di premettervi le parole « con priorità », in modo che l'emendamento stesso suoni « con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne ».

PRESIDENTE. Onorevole De Sabbata?

DE SABBATA. Accetto la modificazione proposta dal relatore.

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Quanto all'emendamento Anderlini 15. 2, osservo che la sua formulazione solleva problemi di sistematica legislativa e di congruità

tecnica. Ad esempio, l'emendamento si riferisce genericamente alle somme stanziare in tutto il decreto-legge n. 376, e non soltanto nel suo articolo 15; non solo, ma esso vuole statuire in ordine alla destinazione, sia pur subordinata, anche degli stanziamenti recati anche da altro e separato decreto-legge (pur avente formato oggetto di discussione generale congiunta con il n. 376). Ora, sia la prima sia (soprattutto) la seconda estensione sono inattuabili in questa sede, nella quale si dovrebbe restare all'ambito delle opere di competenza regionale; quindi dovrebbero essere solo i fondi regionali non utilizzati che ritornano alle regioni stesse. Per queste ragioni vorrei pregare l'onorevole Anderlini di considerare l'opportunità di ritirare l'emendamento e di rivedere questo problema al termine dell'iter di conversione dei due decreti.

Per quanto riguarda l'emendamento Bozzi 15. 3, faccio presente all'onorevole Serrentino che non riesco a comprenderne la formulazione. Infatti nell'emendamento è detto che la ripartizione sarà fatta per legge. Se però, come credo anche il presentatore convenga, i criteri della legge fossero da determinarsi dal CIPE, la legge allora si limiterebbe a una mera recezione, oltretutto delegherebbe inammissibilmente il suo contenuto a un organo tecnico amministrativo.

SERRENTINO. Il terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione prevede che lo Stato assegni per legge i contributi speciali a singole regioni: l'assegnazione non può dunque esser fatta da organi amministrativi.

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Per le perplessità dette, esprimo parere contrario all'emendamento Bozzi.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1, vorrei pregare i proponenti di prendere in considerazione le deliberazioni adottate di recente dalla Cassa depositi e prestiti in ordine al finanziamento dei disavanzi dei comuni e in merito al finanziamento di opere pubbliche dei comuni medesimi.

RAFFAELLI. Ma quella è ordinaria amministrazione.

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta però sempre di mille miliardi, co-

me quelli che chiedete voi ora, e sono stati deliberati recentemente, nel corso stesso della discussione di questo provvedimento. Vorrei far considerare ai proponenti dell'articolo aggiuntivo che sul ricordato stanziamento di mille miliardi è intervenuta una deliberazione della Cassa depositi e prestiti tendente a destinare 500 miliardi al finanziamento di opere comunali. Quanto al problema della garanzia dello Stato, l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione si fa carico, nella sostanza, delle preoccupazioni che hanno suggerito l'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo, in relazione ai problemi di copertura finanziaria.

Sull'articolo aggiuntivo Anderlini 16. 0. 2 stesso discorso: la sostanza è infatti identica. Invito pertanto i proponenti a ritirarlo.

Desidero poi far rilevare all'onorevole De Sabbata che, quando il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 16. 0. 4 proposto dalla Commissione menziona deliberazioni consiliari di assunzione di prestiti regolarmente esecutive, si rimette evidentemente alle procedure definite da ciascuna regione per l'esecutività delle deliberazioni dei suoi organi. Il testo proposto dal subemendamento potrebbe creare problemi d'interpretazione in ordine alla validità della norma stessa.

DE SABBATA. E la commissione centrale?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Ripeto che da parte nostra è chiaro che sono le procedure in vigore in ciascuna regione a stabilire quando divengono esecutive le deliberazioni assunte dagli enti locali.

ANDERLINI. Senza ingerenze da parte della commissione centrale!

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Per concludere, il testo dell'articolo 16-bis proposto dalla Commissione con l'emendamento 16. 0. 4, sul quale insisto soddisfa pienamente le esigenze ispiratrici del subemendamento De Sabbata 0. 16. 0. 4. 1, che pertanto invito i presentatori a ritirare.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. In merito agli emendamenti presentati all'articolo 15, vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali ha eccepito circa la legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto-legge n. 376. Non credo che la modificazione inserita dalla Commissione (a maggioranza) nel testo del disegno di conversione, per sostituire le parole: «contributi speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281», con le altre: «contributi speciali per le finalità dell'articolo 12 eccetera», sia sufficiente a superare il rilievo di costituzionalità. L'eccezione, infatti, si basava sull'articolo 119 della Costituzione, il quale, al terzo comma, recita: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali». L'articolo 15 del decreto-legge, in sostanza, fa richiamo all'articolo 12 della legge finanziaria regionale, che non è altro a sua volta che l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione. Se poi venisse approvato lo emendamento De Sabbata 15. 1, si sottolineerebbe ulteriormente proprio lo «scopo determinato», che sarebbe quello di provvedere all'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne. Insomma si tratta proprio di quei «contributi speciali» per i quali la Costituzione prevede un'assegnazione per legge a singole regioni, e non ad una ripartizione fatta dal CIPE fra tutte le regioni nell'ambito di una dotazione nazionale complessiva. Mentre quindi non può, a mio avviso, essere accettato l'emendamento De Sabbata 15. 1, è da sostenere l'emendamento Bozzi 15. 3, che si preoccupa di far disporre per legge quest'assegnazione di fondi alle regioni, così come prescrive l'articolo 12 della legge finanziaria regionale in applicazione dell'articolo 119 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'articolo aggiuntivo della Commissione 16. 0. 4 e concordo per il resto con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento De Sabbata 15. 1, nel testo modificato accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Anderlini, mantiene il suo emendamento 15. 2, che la Commissione e il Governo l'hanno invitata a ritirare?

ANDERLINI. Lo ritiro, signor Presidente, e vorrei illustrarne le ragioni. Debbo amaramente constatare che il relatore non ha accolto il significato volutamente provocatorio del mio emendamento e si è «mascherato» dietro formalismi giuridici per esortare a rinviare la sostanza del problema ad una discussione da fare in altra sede. Avevo chiaramente sottolineato che si trattava di una proposta tendente ad accelerare il complesso dei flussi di spesa relativi al decreto-legge in esame e a quello successivo che ci apprestiamo a discutere. In materia, il relatore non si è pronunciato. Dato, in ogni modo, il carattere puramente «provocatorio» dell'emendamento, sembra a me sufficiente che se ne sia parlato in questa aula nella presente occasione, che qualcuno — relatore e ministro — ne abbia preso nota e che mi si offra, di conseguenza, l'occasione di tornare sull'argomento con maggiore maturità e cognizione di causa da parte dei colleghi che saranno chiamati a rispondere.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Triva 16. 0. 1.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. L'articolo 16-bis proposto dagli onorevoli Triva ed altri, attiene ad una materia molto vasta, per la quale sono stati adottati, nella forma più corretta, cioè nell'ambito del sistema vigente, alcuni provvedimenti da parte del Governo.

Il Governo, cioè, avendo constatato che l'andamento del risparmio postale presso la Cassa depositi e prestiti consentiva una maggiore disponibilità, ha ritenuto di adottare due provvedimenti: l'uno riguardante i deficit dei bilanci comunali e l'altro le opere pubbliche. Per quanto riguarda i deficit comunali, si è risaliti ai bilanci degli anni 1971, 1972 e 1973 per completare il finanziamento a carico della Cassa depositi e prestiti dei mutui a pareggio dei relativi disavanzi, finanziati ora solo parzialmente anno per anno, con anticipazioni di tesoreria o con mutui a breve termine accesi con

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

istituti di credito ordinario, e cioè ad un interesse molto elevato.

RAFFAELLI. Nulla però per il 1974.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Al 1974 si potrà provvedere se vi saranno le disponibilità. Intanto cominciamo a pensare al 1971, al 1972 e al 1973. Se vi saranno delle disponibilità, si vedrà anche per il 1974. Ma non credo sia un male aver provveduto per i tre anni detti.

RAFFAELLI. È un bene parziale.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Ella che fa parte della Commissione di controllo della Cassa depositi e prestiti ha a sua disposizione tutte le carte per rendersi conto dell'andamento del risparmio postale e quindi di quali sono le disponibilità.

Non soltanto abbiamo attinto al risparmio postale per 500 miliardi, ma per altri 500 miliardi si rende necessario emettere delle cartelle della sezione di credito comunale.

RAFFAELLI. Dunque sono mille miliardi.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Sono mille complessivamente, di cui 500 attinti dalla Cassa depositi e prestiti e 500 attinti attraverso il ricorso al mercato con emissione della sezione di credito comunale.

Esistono poi altri 500 miliardi, attinti sempre dalla Cassa depositi e prestiti, che vengono destinati per mutui ai comuni, sia che si tratti di opere assistite da contributo, sia che si tratti di opere non assistite da contributo. Con l'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione si dà la garanzia dello Stato appunto per queste opere, per le quali quindi si creano le condizioni perché possano essere appaltate senza le lunghe procedure per la ricerca di cespiti delegabili idonei a garantire con fondi comunali questi mutui.

Invece l'articolo aggiuntivo Triva introduce tutta una serie di norme, alcune delle quali tra l'altro non abbastanza chiare. Da dove si prendono questi mille miliardi? Non risulta affatto da questo emendamento. Si dice soltanto che il Ministero del tesoro indicherà come soggetti che devono concedere i mutui la Cassa depositi e prestiti ed

altri istituti di credito. Ma come si può andare ad indicare altri istituti di credito, indipendentemente dalla constatazione che esistano disponibilità per questi istituti?

RAFFAELLI. Si può ed è stato già fatto.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. No, non si può, perché ella sa che già una volta, quando fu finanziato con questo sistema il fondo per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, quella legge fu dichiarata incostituzionale. Non si può finanziare un fondo a destinazione specifica senza indicare la copertura finanziaria: ed in questo caso bisognerebbe indicare le fonti magari attraverso un prelievo dal mercato, da versare presso questi istituti per consentire i mutui.

In conclusione, questo è un articolo aggiuntivo completamente campato in aria. Io metto in guardia la Camera dall'approvare una proposta di questo genere, perché è inapplicabile e ci creerebbe una infinità di controversie. Non vorrei che, per una momentanea maggioranza che si formi nella Camera, si inclinasse ad approvare una norma - ripeto - inapplicabile, e per di più generatrice di una grande confusione.

È molto meglio seguire la strada indicata dal Governo, il quale ha destinato, nei limiti delle possibilità della Cassa depositi e prestiti, una somma per aumentare, a carico del bilancio della Cassa stessa, i mutui per opere pubbliche locali, e altri fondi ha destinato (in parte prendendoli dalla Cassa in parte dalla sezione di credito comunale) a interventi a pareggio dei bilanci. Questa mi pare un'azione più concreta ed efficace. Con l'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1, si va veramente nell'incerto, tanto più che - mi si consenta - anche tecnicamente esso presenta una serie di punti interrogativi che dovrebbero essere risolti. In ogni caso è inapplicabile. Questo deve essere chiaro. Non si può *sic et simpliciter* ordinare ad altri istituti di credito, a parte la Cassa depositi e prestiti, di destinare somme per una certa finalità. La unica strada che possiamo seguire è quella di reperire dei mezzi finanziari dal bilancio dello Stato o dal mercato, e destinarli alle finalità che ci interessano: cosa che dall'emendamento in parola non risulta. Onorevole Raffaelli, ella può continuare a fare cenni di diniego con il capo, ma non potrà mutare la realtà.

La mia preghiera, quindi, è che si addivenga al ritiro dell'articolo aggiuntivo Triva, poiché si rischierebbe di fare un grosso pasticcio approvando, con una maggioranza improvvisata, una formulazione di questa portata.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Vorrei far presente alla Camera, cui si è appellato il ministro Colombo, l'erroneità — per non dire altro — delle osservazioni del ministro circa la formulazione, definita tecnicamente poco corretta, dell'articolo aggiuntivo in questione, che porterebbe a gravi complicazioni o addirittura all'impossibilità di una sua applicazione. Per dimostrare la mia tesi non avrò bisogno di spendere molte parole; è sufficiente, infatti, rovesciare l'esemplificazione addotta dal ministro.

L'onorevole Colombo ha affermato che in un caso analogo, quando, stabilendosi per legge un aumento del fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, si invitarono gli istituti bancari a conferire ciascuno una loro parte, la legge non fu applicata e l'aumento del fondo in parola non si poté ottenere. Si trattava, si badi, di trasferimenti di somme da istituti designati al fondo in questione, considerate come partecipazioni a fondo perduto; e la legge non fu applicata perché gli istituti interessati rifiutarono di sottostarvi.

Diverso è il caso del nostro articolo aggiuntivo. Noi infatti non sosteniamo alcuna delle impostazioni che il ministro Colombo ha addotto come esempio *a contrario*. Noi affermiamo una cosa molto più semplice. Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1 prevede che: « I mutui sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti... ». E fin qui *nulla quaestio*, poiché alla somma di 500 miliardi di lire lo stesso consiglio d'amministrazione della Cassa, sia pure tardivamente ed inadeguatamente, è pervenuto; e d'altra parte, anche senza l'intervento del consiglio stesso — la rilevanza del quale va ridimensionata — la Cassa, per il 1975, avrebbe operato interventi, oltre che per i 300 miliardi erogati, per ulteriori 500 miliardi, tenuto conto che già nel 1973, con una situazione negativa, essa concesse mutui per 800 miliardi di lire, e che ora la situazione del risparmio postale è in mi-

glioramento. Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Triva 16. 0. 1 prevede però che i mutui vengano altresì concessi « dagli istituti designati dal Ministero del tesoro con il provvedimento di cui al comma seguente ».

Tutto ciò non ha alcuna analogia con la legge che ella, onorevole Colombo, ha invocato, e che si riferiva ad un caso di trasferimento di fondi da determinati istituti appartenenti al sistema bancario al fondo di credito per la cooperazione. Qui invece si tratta dell'investimento, qualificato come prestito, di capitali suscettibili di essere restituiti (e ben remunerati) da parte dei comuni; ed è soltanto sufficiente che ella si disturbi quel tanto che basta per individuare cinque istituti di credito di diritto pubblico, gli istituti di previdenza e quattro importanti casse di risparmio e ripartire fra loro investimenti per un ammontare di 300-400 miliardi, convincendo questi stessi istituti a non compiere, in alternativa, investimenti arbitrari e spesso dannosi.

Ella, quindi, non può appellarsi alla Camera adducendo elementi infondati e poco calzanti. L'appello alla Camera posso piuttosto farlo io...

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Allora non è più un provvedimento legislativo! Che legge sarebbe questa?

RAFFAELLI. È perfettamente ortodosso che la legge conferisca al ministro del tesoro l'obbligo — che in verità dovrebbe sussistere senza bisogno di alcuna prescrizione legislativa o di alcun intervento da parte nostra — di dirottare verso investimenti urgenti e necessari ai bisogni della società italiana, tramite i comuni, che sono i più veloci « investitori », risorse che esistono presso istituti di credito, in aggiunta a quelle — che sono assai significative, anche per quanto si è osservato prima — provenienti dalla Cassa depositi e prestiti.

Nessun equivoco deve quindi sussistere in merito al falso appello rivolto dal ministro Colombo alla Camera, teso a respingere questo articolo aggiuntivo. Bisogna invece soffermarsi sulla considerazione obiettiva contenuta nella nostra impostazione, che ribadiamo ed invitiamo ad approvare con tutta tranquillità e serenità, con la convinzione che si tratti di cosa utile ed anzi indispensabile per i comuni di ogni dimensione e di ogni area geografica, tanto più — essen-

dosi inserita, per nostra richiesta, la garanzia dello Stato — che la nostra proposta favorirà soprattutto i comuni del Mezzogiorno, che possono aver esaurito le loro garanzie, ponendoli in condizioni di parità con gli altri.

So bene, onorevoli colleghi, che le considerazioni da me fatte non sono diverse da quelle che hanno esposte in Commissione ed altrove colleghi della democrazia cristiana, del gruppo socialista e di altri gruppi; e quindi sono convinto che questo articolo aggiuntivo, se posto in votazione, troverà l'approvazione della maggioranza di questa Assemblea.

ANDERLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Vorrei dire semplicemente, signor Presidente, che ritiro il mio articolo aggiuntivo 16. O. 2, associandomi alle considerazioni testé svolte dal collega Raffaelli, anche perché la scelta di fronte alla quale si trova la Camera è ora abbastanza chiara: da una parte vi è chi chiede un intervento dell'ordine di mille miliardi, che costituiscono il minimo indispensabile per ridare un poco di ossigeno ai bilanci dei nostri comuni, consentendo loro di completare le opere pubbliche di loro competenza; dall'altra vi è chi ritiene, per ragioni che io posso prendere in considerazione, ma non approvo, che non ci si possa spingere oltre i 500 miliardi.

FERRARI-AGGRADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Il gruppo della democrazia cristiana si associa alla richiesta del Governo, ed auspica che i presentatori accolgano l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo Triva 16. O. 1.

Voglio però motivare questa nostra richiesta. In Commissione abbiamo fatto un lavoro molto serio; noi della maggioranza abbiamo assunto un atteggiamento apertissimo, apportando molte integrazioni al testo originario del decreto-legge emanato dal Governo. Fino a questo momento possiamo affermare con sicurezza che il testo del Governo è stato notevolmente migliorato, soprattutto nella qualità.

Ebbene, avendo accettato in Commissione di introdurre nel testo del decreto-legge mol-

le modificazioni proposte da vari gruppi, ed in modo particolare dal gruppo comunista, abbiamo per altro fatto alcune affermazioni di principio. La prima è che la responsabilità della dimensione finanziaria di questa operazione spetta in maniera preminente al tesoro, al Governo. Abbiamo, in particolare, sostenuto questo criterio: quando il ministro del tesoro ha avvertito che oltre un certo limite non si poteva andare, su quel limite noi ci siamo attestati; e ci pareva che questo criterio fosse stato accolto unanimemente.

Dobbiamo anche dare atto al Governo di esser venuto incontro alla maggior parte delle nostre richieste, a quelle soprattutto aventi un particolare significato, anche per quanto riguarda i comuni: il Governo ha aderito per esempio ad offrire la garanzia dello Stato ai mutui.

Senza contare che, a nostro modo di vedere, l'articolo aggiuntivo Triva richiederebbe di essere migliorato sul piano tecnico. Noi siamo convinti che esso non sia applicabile, siamo convinti che esso ponga problemi di copertura finanziaria che ci richiamano al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

RAFFAELLI. Macché copertura, onorevole Ferrari-Aggradi! Sono mutui pagati e ripagati!

FERRARI-AGGRADI. Noi siamo convinti che non è serio che il Governo dica alle banche di dare 600 miliardi senza tener conto di quelle che sono le possibilità e le compatibilità del mercato.

RAUCCI. Questo è un altro discorso: allora non parli di copertura e di articolo 81!

FERRARI-AGGRADI. La Cassa depositi e prestiti ha dei fondi: utilizziamoli. Ma caricare in questo momento, approvando una norma di questo tipo, il mercato finanziario di un « tiraggio » di oltre mille miliardi in una forma che non è ortodossa significa, io credo, contraddire allo spirito secondo il quale abbiamo cercato seriamente di operare in Commissione.

È per questi motivi che mi permetto di rivolgere al collega Triva ed agli altri firmatari la preghiera di ritirare l'articolo aggiuntivo, e di non porre la Camera di fronte ad una votazione che potrebbe portare a degli imprevisti, suscettibili di caratterizzare in senso negativo il provvedimento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

lo, costringendoci a dire domani che, anziché migliorarlo, in un punto lo abbiamo invece notevolmente peggiorato. (*Interruzione del deputato Raucci*). Mi consenta, onorevole Raucci, di dire qualcosa di più: non si può continuare ad affermare che la colpa è sempre del Governo, è sempre della maggioranza. Non si può chiedere una votazione su una questione così importante (*Commenti*) quando in Commissione, dopo aver attentamente e responsabilmente esaminato questo punto, abbiamo affermato concordemente — o almeno in grande maggioranza — che non è possibile portare avanti un'iniziativa di questo genere.

Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, parlando in questo momento a nome del gruppo democratico cristiano, rivolgo una vivissima preghiera affinché si eviti, con una votazione improvvisa (*Commenti*), di commettere un errore che andrebbe contro lo spirito dell'azione che abbiamo condotto e altererebbe notevolmente in senso negativo il provvedimento in esame.

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Noi comunisti siamo del tutto disponibili ad esaminare dal punto di vista tecnico la formulazione dell'articolo aggiuntivo Triva 16. O. 1, anche se siamo convinti che il suo dettato attuale sia abbastanza chiaro e quindi perfettamente applicabile. Non desidero aggiungere nulla alle considerazioni svolte dal collega Raffaelli, il quale credo abbia ampiamente dimostrato come sia possibile, attraverso una direttiva del Ministero del tesoro, spostare risorse del mercato finanziario in direzione dei prestiti ai comuni.

Se il problema di fondo al quale ci si richiama è quello di rivedere l'articolo aggiuntivo in alcuni suoi contenuti tecnici, noi siamo disponibili per riesaminarlo e proponiamo anzi una breve sospensione della seduta a questo fine. Però la questione per noi rilevante e fondamentale è un'altra: è una questione sulla quale il discorso è rimasto aperto in Commissione, onorevole Ferrari-Aggradi. Certamente abbiamo lavorato seriamente, ma su questo problema siamo rimasti divisi. Noi affermiamo che i comuni hanno bisogno di mille miliardi, mentre voi sostenete che saranno sufficienti 500. Il confronto in aula, quindi, era inevitabile; abbiamo discusso per due settimane

in Commissione e non siamo giunti ad un accordo: adesso ci confrontiamo. Pertanto io dico che, se è possibile arrivare ad un accordo per quanto riguarda la somma da mettere a disposizione per il finanziamento di questi mutui ai comuni, noi siamo disponibili a riunirci di nuovo in Commissione con il rappresentante del Governo per trovare una migliore formulazione tecnica dell'articolo aggiuntivo. Se invece la posizione del Governo e della maggioranza non riguarda tanto gli aspetti tecnici della norma proposta, ma la somma da porre a disposizione dei comuni, allora il dissenso rimane e non possiamo far altro che insistere per la votazione.

FERRARI-AGGRADI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, noi siamo fermamente convinti che questo articolo aggiuntivo, nella sua attuale formulazione, non possa essere approvato perché sarebbe assolutamente inapplicabile. Pertanto, almeno per quanto riguarda la sua formulazione, esso dovrebbe essere completamente rivisto. Quindi, senza pregiudicare in alcun modo la sostanza politica della nostra affermazione circa i limiti della compatibilità finanziaria, ritengo che il minimo che si possa fare sia di sospendere la seduta per vedere, con la responsabilità necessaria, di risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 15 minuti.

La seduta, sospesa alle 19,05, è ripresa alle 19,20.

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, poiché sono emerse esigenze di ulteriore approfondimento in merito all'articolo aggiuntivo Triva 16. O. 1, desidero chiedere alla Presidenza un rinvio della relativa votazione al termine dell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, rinviare la votazione dell'articolo aggiuntivo

Triva 16. 0. 1 significa altresì rinviare la votazione dell'altro articolo aggiuntivo della Commissione 16. 0. 4 nonché del relativo subemendamento De Sabbata 0. 16. 04. 1. In altre parole, dovremmo rinviare la votazione di tutto quanto attiene agli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16.

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*.
D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto pertanto che, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo compreso nel titolo VIII del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 18, sopprimere le parole: e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi, di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

18. 1. **La Bella, Berlinguer Giovanni, Venturoli, D'Alema, Raucci.**

L'onorevole La Bella ha facoltà di svolgerlo.

LA BELLA. Cercherò di essere molto sintetico, sebbene l'argomento sia assai importante.

I motivi che ci inducono a chiedere la soppressione dello stanziamento di 15 miliardi a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarebbero più di uno ma, per amore di brevità, confortato dalla semplicità della tesi che mi accingo a sostenere, mi limiterò ad indicarne soltanto uno, tacendo quindi volontariamente della natura anomala degli istituti suddetti; delle loro mende tecniche e scientifiche e — diciamolo pure — clientelari: argomenti che hanno formato e formeranno oggetto di dibattito in sede di discussione della riforma sanitaria.

L'argomento sul quale desidero richiamare la vostra attenzione — soprattutto l'attenzione del « Comitato dei nove », del relatore e del ministro — è questo: le opere di edilizia ospedaliera a favore degli istituti a carattere scientifico sono tutte comprese nei decreti di attuazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, citati appunto al-

l'articolo 14 del decreto-legge n. 376 al nostro esame e che abbiamo già votato. Si tratta precisamente del centro di assistenza ospedaliera « San Romanello » di Milano, che è stato ammesso al contributo per 600 miliardi di lire da autorizzare per la costruzione di un ospedale geriatrico a Milano; degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, che comprendono l'Istituto per i tumori « Regina Elena » e l'Ospedale dermatologico San Gallicano, ammessi al contributo per 1.250 milioni, per la costruzione del nuovo ospedale; della Fondazione Senatore Pascale di Napoli, ammessa al contributo per 1.540 milioni per il completamento dell'ospedale di Napoli; dell'Istituto nazionale di ricovero e cura degli anziani di Ancona, ammesso a contributo per i 1.900 milioni per la costruzione di tre ospedali. Questo istituto di Ancona è ammesso a costruire gli ospedali a Torino, a Genova e a Roma, come se gli enti locali di quelle province non fossero in grado di utilizzare fondi dello Stato e costruire e gestire essi stessi ospedali geriatrici! Infine vi è l'Istituto dei tumori di Milano, ammesso già a contributo per 300 milioni da utilizzare per il completamento dell'ospedale di Milano.

Si tratta quindi, per tutti, di opere ospedaliere, per un costo complessivo di 14 miliardi e 41 milioni di lire, di cui 5.590 già ammessi a contributo con i decreti succitati. Resta un ulteriore fabbisogno di completamento di 8 miliardi e 451 milioni, naturalmente ai prezzi da aggiornare agli aumentati costi dei materiali e della mano d'opera attuale. Nell'articolo 18 del presente decreto-legge si afferma che si deve trattare di opere relative ad istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Naturalmente, si intende che si deve trattare di opere di edilizia ospedaliera, poiché se si trattasse di una somma (15 miliardi di lire) da utilizzare per la ricerca scientifica, a parte la enormità della cifra quasi la metà di quella destinata al Consiglio nazionale delle ricerche, saremmo completamente fuori della logica del decreto anticongiunturale. Pertanto non si può trattare che di opere di edilizia ospedaliera, *ergo* siamo di fronte ad una materia trasferita alla competenza primaria delle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, nel quale, all'articolo 2, testualmente si afferma che le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di

assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario.

Per altro il medesimo decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1971, n. 4, lascia gli istituti di ricovero e cura di cui si sia riconosciuto il carattere scientifico alla competenza del Ministero della sanità, il quale, con il decreto-legge in esame, rinuncia a qualsiasi sua competenza in merito a favore del Ministero dei lavori pubblici. Né se ne capisce il perché. La questione, tuttavia, non è questa. Infatti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trovano la loro origine nel quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ossia nella vecchia legge ospedaliera, meglio conosciuta come « legge Petraghani ». In tale decreto si afferma testualmente: « Gli istituti a carattere scientifico sono regolati dai propri statuti organici. Il riconoscimento di tale carattere agli istituti medesimi è fatto dal ministro dell'interno, sentito quello dell'educazione nazionale ». Con la nuova legge ospedaliera del 12 febbraio 1968, n. 132, a proposito degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico viene stabilito con chiarezza, nell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1: « Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano per la parte assistenziale le norme della presente legge », ossia la legge n. 132. Come abbiamo dimostrato poc'anzi, l'assistenza ospedaliera è di competenza delle regioni. Ora, col decreto di trasferimento alle regioni, mentre con l'articolo 2 si demandano alle regioni le competenze in materia di assistenza ospedaliera, a proposito degli istituti riconosciuti a carattere scientifico è testualmente affermato al n. 4 dell'articolo 6 che restano ferme le attuali competenze degli organi statali.

Alla stregua di quanto esposto precedentemente, ciò vuol dire che per la parte assistenziale di ricovero e cura, ovvero ospedaliera, a questi istituti si applicano tutte le norme della legge ospedaliera n. 132, che è legge gestita dalle regioni; mentre per la parte attinente alla ricerca scientifica restano ferme le attuali competenze degli organi statali. Di più: con l'articolo 2, lettera d), del suddetto decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 8, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di lavori pubblici, si afferma testualmente che il predetto trasferimento riguarda specificamente le opere di edilizia sanitaria e ospedaliera. In-

vece con la parte dell'articolo 18 del decreto-legge al nostro esame di cui chiediamo la soppressione tutto questo viene modificato e si giunge ad espropriare le regioni di una loro specifica competenza. Avremo così due programmazioni ospedaliere: una delle regioni, loro affidata dal decreto presidenziale del 1971, dalla legge ospedaliera n. 132 del 1968 nonché dall'altro decreto presidenziale n. 8 letto poc'anzi. L'altra programmazione sarebbe degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o meglio del ministro dei lavori pubblici, che farà lui la sua programmazione ospedaliera.

Ecco la contraddizione di fondo: le regioni hanno l'onere dell'assistenza ospedaliera gratuita ai cittadini, hanno l'obbligo di stipulare convenzioni secondo lo schema imperativo imposto dal ministro della sanità; ma chi decide il numero dei posti letto, a quali malattie saranno riservati e dove saranno dislocati, è l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (spesso — se non sempre — retto da un consiglio d'amministrazione privato o semiprivato) o peggio il ministro dei lavori pubblici.

Onorevoli colleghi, in conclusione sosteniamo che, così come la Commissione e poc'anzi l'Assemblea con il suo voto sull'articolo 14 del decreto-legge hanno giustamente ricondotto nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i 600 miliardi stanziati per l'edilizia ospedaliera, eguale esigenza a nostro avviso si impone per i 15 miliardi destinati parimenti all'edilizia ospedaliera per assolvere per conto delle regioni, i compiti assistenziali di ricovero e cura degli istituti a carattere scientifico, con le regioni convenzionati per tali compiti. Questo rappresenterebbe quella correttezza legislativa sulla quale vorrà concordare anche il nostro valoroso ministro dei lavori pubblici, quanto meno per dimostrare che, quando il PRI e l'onorevole La Malfa invocano la moralizzazione e la lotta contro gli sprechi, non predicano la castità ai passeri. Il ministro dei lavori pubblici giustifica lo strano stanziamento sulla base di una sentenza della Corte costituzionale; però la giustificazione non regge: la sentenza della Corte costituzionale invocata dal ministro, molto discutibile per altri versi, stabiliva unicamente che la regione Lazio non poteva procedere alla classificazione degli ospedali facenti parte della categoria degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico perché essi erano già classificati tali da un decreto ministeriale. Il che non ha nulla da vedere con la programmazione dei posti-letto di ricovero e cura, né autorizza il ministro dei lavori pubblici a dilatarne il numero.

PRESIDENTE. Onorevole La Bella, se mi consente lo scherzo, mi auguro che chi vuol essere breve non prenda esempio da lei!

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 18, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai policlinici universitari.

18. 2. Ferri Mario, Achilli, Principe, Frasca, Giolitti, Ferrari, Castiglione, Strazzi, Servadei, Cusumano.

ACHILLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico non hanno altra forma di finanziamento che quella diretta, a cura del Ministero dei lavori pubblici, non essendo assimilabili né a istituti ospedalieri né a cliniche universitarie. Di conseguenza, mentre da un lato noi riconosciamo che esiste un'esigenza in tal senso, dall'altro sappiamo che negli ultimi tempi l'attribuzione del titolo di istituti a carattere scientifico è andata molto oltre quella che dovrebbe essere una corretta prassi amministrativa, essendosi riconosciuti come tali istituti che certamente non meritano questa qualifica.

Per evitare, allora, che vengano attribuiti fondi a istituti di tal genere noi abbiamo proposto questo emendamento con il quale chiediamo che le somme residue che non dovessero essere assorbite da istituti che presentino caratteri di scientificità assoluta e tali da meritare il finanziamento del Ministero dei lavori pubblici possano essere dirottate verso i policlinici universitari, i quali, per certi versi, possono essere assimilati alla predetta categoria di istituti. È importante che si garantisca che le somme stanziare siano effettivamente attribuite ad istituti — e ce ne sono tanti in Italia — di cui sia riconosciuta la validità scientifica e che abbiano realmente bisogno di finanziamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 18, dopo le parole: non inferiore a 15 miliardi, *aggiungere le parole:* comprensivi delle spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo.

18. 3. La Commissione.

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente articolo 18-bis:

La sospensione disposta dall'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è estesa alla costruzione di trafori, di nuove autostrade o tratte autostradali non ancora iniziate, ancorché assentite amministrativamente.

18. 0. 3. La Commissione.

Onorevole relatore, intende illustrarli?

SCOTTI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, mi riservo di illustrarli in sede di parere sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:

La sospensione disposta dall'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è estesa alla costruzione di nuovi tronchi autostradali, di raddoppi di tronchi esistenti, di trafori, non ancora iniziati ancorché autorizzati.

18. 0. 1. Raffaelli, Tani, Todros, D'Alema, Raucci.

RAUCCI. Signor Presidente, lo ritiriamo poiché accettiamo l'articolo aggiuntivo 18. 0. 3 della Commissione, di contenuto analogo alla nostra proposta emendativa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:

Sono sospesi fino al 31 dicembre 1976 gli appalti di nuovi tronchi autostradali, di raddoppi, di trafori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se concessi e autorizzati a norma delle vigenti leggi.

18. 0. 2. Achilli, Principe, Salvatore, Giolitti, Cusumano, Ferrari, Frasca, Castiglione, Servadei, Strazzi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo.

ACHILLI. Anche noi saremmo disposti a ritirare il nostro articolo aggiuntivo, purché la Commissione accetti una piccola modificazione del suo articolo aggiuntivo 18. 0. 3. Poiché infatti, nella prassi amministrativa, la parola « inizio » ha un senso indeterminato, dal momento che non fa comprendere se debba trattarsi di inizio dei lavori, o approvazione dei progetti, o di che altro, noi proporremo che si facesse riferimento non ad opere « iniziate », bensì « appaltate ». Se la Commissione accettasse questa modificazione verrebbe eliminata ogni possibilità di equivoco circa lo stato delle procedure e dei lavori oggetto dello articolo aggiuntivo 18. 0. 3, cosicché noi ritireremo il nostro.

PRESIDENTE. Onorevole Scotti, al fine di procedere più rapidamente, potrebbe esprimere subito il parere della Commissione sulla proposta dell'onorevole Achilli?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole Achilli all'articolo aggiuntivo 18. 0. 3, nel senso di sostituire la parola « iniziate » con le seguenti: « di cui non sia stato ancora effettuato l'appalto ».

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, è d'accordo su questa formulazione?

ACHILLI. Sì, signor Presidente. S'intende quindi ritirato il nostro articolo aggiuntivo 18. 0. 2.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo VII del decreto-legge. Qual è su di essi il parere della Commissione?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento La Bella 18. 1. Noi riteniamo infatti necessario destinare in via di urgenza 15 miliardi per opere relative ad istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico. Per quanto riguarda l'emendamento Ferri Mario 18. 2, vorrei ricordare che è in discussione presso la Commissione lavori pubblici la legge per il completamento del-

l'edilizia universitaria ospedaliera; pertanto ritengo che questo emendamento possa essere ritirato e discusso in quella sede.

Insisto sugli emendamenti della Commissione 18. 3 e 18. 0. 3, quest'ultimo naturalmente nel testo modificato prima enunciato.

PRESIDENTE. Il Governo?

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il « valoroso » ministro dei lavori pubblici non intende rilevare alcune considerazioni le quali fanno degradare il discorso sopra un argomento che è notevole ed importante ad un livello non accettabile, basate come sono, quelle argomentazioni, su una serie di illazioni false, su una serie di considerazioni e di insinuazioni, che devo respingere nella maniera più assoluta.

È evidente che l'articolo oggi in discussione è scaturito dall'esigenza di impegnare immediatamente per opere in corso, per revisione di prezzi ad esse relativi, eccetera, somme che costituiscono un volano tale da caratterizzare il provvedimento in senso antirecessivo.

Quindi a mio avviso certe obiezioni cadono. Del resto le sentenze della Corte costituzionale che sono state qui ricordate « tirano » da una parte o dall'altra secondo che fa comodo. La verità è che l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non è affatto di carattere assistenziale, come non lo sono le cliniche universitarie, come non lo sono gli istituti che con questi presupposti esistono in tutti i paesi del mondo, dell'area socialista come dell'area occidentale, e il cui ruolo di propulsione è stato riconosciuto da tutti.

Evidentemente questi istituti, essendo stato stabilito che non sono ospedali, che non possono usufruire del finanziamento delle regioni e che non rientrano neanche nel canale che riguarda i finanziamenti dei policlinici, avrebbero perduto a questo punto la loro identità di finanziamento se questo non fosse a carico dello Stato, come è stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale. Pertanto è evidente che per completare queste opere noi abbiamo bisogno che questa identità sia ribadita e precisata.

Non voglio entrare — ma qui mi si tira per i capelli — in una serie di considerazioni che riguardano questi istituti. Ed io posso essere d'accordo che la legge ha consentito di largheggiare in certe definizioni e che il problema va affrontato; ma non certamente nel modo in cui è stato posto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

qui. Infatti, ove fosse posto come è stato posto questa sera, vorrebbe semplicemente dire che si fa opera di boicottaggio e non di costruzione. In questi termini mi esprimo perché sia mantenuta la piena operatività dell'articolo in questione.

Accetto l'emendamento 18. 3 e l'articolo aggiuntivo 18. 0. 3 della Commissione, al cui parere mi informo per il resto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole La Bella, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LA BELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Mario Ferri, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento 18. 2, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

ACHILLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo aggiuntivo 18. 0. 3 della Commissione, che risulta nella seguente formulazione definitiva:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:

Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di trafori e di nuove autostrade o tratte autostradali di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorché assentiti amministrativamente.

Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo VII del decreto-legge. Passiamo

agli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo VIII del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Ripristinare l'articolo 19 del decreto-legge nel seguente testo:

Gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione dei mutui di cui al precedente articolo 9 sono assoggettati al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

19. 1

Todros, D'Alema.

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente, poiché la norma che noi intendevamo proporre è già contenuta nella legislazione vigente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros. Non essendovi altri emendamenti a questo titolo, passiamo a quelli riferiti agli articoli compresi nel titolo nono e ultimo del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 20 aggiungere, in fine, le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

20. 1.

Berloffia.

All'articolo 21-bis, sostituire le parole: articolo 78 del testo unico allegato al predetto decreto, *con le parole:* articolo 78 del predetto decreto.

21-bis. 1.

Berloffia.

Poiché il proponente non si trova presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ripristinare l'originario testo dell'articolo 21 del decreto-legge.

21. 2.

Santagati.

Al primo comma dell'articolo 21 aggiungere, in fine, le parole: e per la residua differenza con imputazioni al fondo di riserva del bilancio dello Stato.

21. 3.

Santagati.

Poiché l'onorevole Santagati non si trova presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 21, sostituire le parole: sulla base di relazioni indicative, *con le parole:* su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative.

21. 1.

La Commissione.

Avverto che questo emendamento sostituisce il seguente emendamento Raucci di identico numero, che i presentatori hanno fatto sapere di ritirare, accedendo a quello della Commissione:

Al terzo comma dell'articolo 21, sostituire le parole: sulla base di relazioni indicative, *con le parole:* mediante ordinativi di incasso a favore del tesoriere regionale emessi sulla base.

21. 1. **Raucci, Caruso, Triva, D'Alema, De Sabbata.**

È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti riferiti agli articoli compresi nel titolo nono ed ultimo del decreto-legge n. 376.

Qual è il parere della Commissione su tali emendamenti?

SCOTTI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione insiste sul proprio emendamento 21. 1, ed è favorevole agli emendamenti Berloffia 20. 1 e 21-bis. 1. È contraria agli emendamenti Santagati 21. 2 e 21. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accetta l'emendamento 21. 1 della Commissione e concorda per il resto con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Berloffia 20. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 21. 2 e 21. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Santagati 21. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 21. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berloffia 21-bis. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, salvo gli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che restano momentaneamente accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1976, un decreto avente valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato con l'articolo 1 della presente legge di conversione per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità le stesse caratteristiche e modalità di tutte le altre emissioni obbligazionarie degli istituti esercenti il credito a medio termine.

dis. 1. 0.1.

La Commissione.

Avverto altresì che la Commissione ha fatto pervenire il seguente subemendamento

al suo articolo aggiuntivo dis. 1. 0. 1 testé annunciato:

Sostituire le parole: di tutte le altre emissioni obbligazionarie degli istituti esercenti il credito a medio termine, *con le parole:* delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime.

0. dis. 1. 0. 1. 1.

La Commissione.

Onorevole relatore, intende illustrarli?

SCOTTI, Relatore per la maggioranza. Mi riservo di illustrarli in sede di espressione del parere della Commissione sugli emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Per le opere di completamento finanziate in base alla presente legge sono validi a tutti gli effetti i provvedimenti di approvazione già emanati per il progetto generale dell'opera.

Il programma delle opere di completamento è predisposto dal presidente della giunta regionale sulla base dei progetti generali delle opere già in precedenza approvati dalla regione stessa o dai provveditori alle opere pubbliche.

La definizione delle somme occorrenti per i lavori di completamento è fatta a cura della regione mediante aggiornamento dei prezzi dei progetti, che può effettuarsi anche mediante l'applicazione di un indice medio di adeguamento riferito alla data dei progetti originali ed alla natura delle opere.

La comunicazione del presidente della giunta regionale all'ente relativa all'ammissione a finanziamento dei lavori di completamento equivale a provvedimento di approvazione ed autorizza l'ente a procedere all'affidamento delle opere ed all'inizio dei lavori.

L'affidamento delle opere può avvenire anche mediante trattativa privata con l'impresa esecutrice del lotto precedentemente finanziato, agli stessi patti e condizioni, salvo l'adeguamento percentuale dei prezzi secondo il comma precedente.

Alla esatta definizione del contributo regionale si procede a consuntivo.

dis. 1. 0. 2. **Cusumano, Achilli, Principe, Salvatore, Giolitti, Ferrari, Frasca, Castiglione, Servadei, Strazzi.**

ACHILLI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, più che illustrare l'articolo aggiuntivo in questione, desidero segnalare due correzioni che riteniamo di dover apportare al testo risultante dallo stampato distribuito prima dell'inizio della seduta. La prima correzione è alla seconda riga, dove le parole: « alla presente legge » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « al presente decreto-legge 13 agosto 1975, numero 376, come modificato dalla relativa legge di conversione ».

La seconda modificazione è alla fine del penultimo comma, dove sono da aggiungere (secondo una formulazione concordata con la Commissione) le parole: « qualora l'importo dei lavori di completamento non superi il 50 per cento della perizia iniziale ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione?

SCOTTI, Relatore per la maggioranza. Insisto sull'articolo aggiuntivo della Commissione dis. 1. 0. 1, di cui praticamente è stata già data ragione in sede di discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, del decreto-legge, allorché ho sottolineato la necessità di una delega al Governo per armonizzare la legislazione vigente con il nuovo sistema di provvista finanziaria degli istituti di credito fondiario. Insisto altresì sul subemendamento della Commissione, che si illustra da sé.

Per quanto riguarda infine l'articolo aggiuntivo Cusumano dis. 1. 0. 2, la Commissione esprime parere favorevole dopo udite le modificazioni annunciate dall'onorevole Achilli.

PRESIDENTE. Il Governo?

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione,

mentre è contrario all'articolo aggiuntivo Cusumano dis. 1. 0. 2. Con esso si propone una quanto mai rapida attuazione del programma di lavori attraverso l'adozione di due innovazioni alla vigente normativa: l'una concernente la stima dei lavori sotto il profilo finanziario e l'altra la gestione di essi.

La prima consentirebbe la determinazione dei prezzi di progetti di completamento di opere già previste in progetti generali in parte eseguiti mediante l'adozione di coefficienti medi di rivalutazione; l'altra consiste nella facoltà concessa all'amministrazione appaltante di affidare i lavori alla stessa impresa assuntrice di lavori precedenti.

Il significato e la portata delle innovazioni proposte possono essere valutati semplicemente notando che esse eliminano i pilastri fondamentali della vigente legislazione in materia di progettazione, stima e affidamento dei lavori pubblici, allargando a dismisura la discrezionalità dell'azione amministrativa, sia nello stabilire i prezzi sia nello scegliere il contraente.

In particolare si osserva poi che, mentre il primo comma dell'articolo aggiuntivo Cusumano dis. 1. 0. 2 fa riferimento a tutte le opere finanziate dalla legge (e quindi anche a quelle di competenza statale), i commi secondo e seguenti indicano, con palese incongruenza, esclusivamente organi regionali quali competenti a predisporre e finanziare i progetti.

Per quanto attiene all'applicazione dell'« indice medio di adeguamento » per l'aggiornamento dei prezzi di progetto, si rileva ancora che, nel caso di opere di completamento di un piano soltanto generale, è presumibile che i progetti esecutivi delle nuove opere non siano stati ancora redatti, né è possibile ravvisare un simile adempimento nella formulazione del secondo comma, che invece tratta di « programma delle opere di completamento ». È chiaro quindi che i prezzi da indicare in tali progetti esecutivi dovrebbero essere in realtà non già adeguati, ma addirittura formati mediante l'adeguamento dei prezzi stabiliti per le opere già eseguite o in corso di esecuzione: opere, probabilmente, di natura e modalità diverse da quelle da eseguire.

In relazione al ricorso generalizzato alla trattativa privata, previsto dal quinto comma del proposto articolo aggiuntivo, si rileva che esso si traduce in pratica nell'abolizione di ogni criterio di scelta del con-

traente, nella violazione del principio della concorrenza e, sul piano economico e sociale, nell'ingiustificata attribuzione ad un limitato numero di imprese dei profitti derivanti dagli appalti. Inoltre la disposizione non specifica neanche se, nel caso di trattativa privata, l'impresa « esecutrice del lotto precedentemente finanziato » debba avere già ultimato i lavori e se questi debbano essere stati collaudati ovvero, in caso contrario, se l'impresa assuntrice debba possedere i requisiti di carattere finanziario e tecnico richiesti dalle norme vigenti per la esecuzione dei lavori per l'importo complessivo dei vari lotti.

Si richiamano infine le considerazioni analoghe svolte dal Governo in occasione della discussione del progetto di legge, presentato dagli onorevoli Calvetti ed altri, nel testo unificato (atti della Camera nn. 259 e 3041); considerazioni che determinarono la decisione di costituire un apposito gruppo di studio per l'esame approfondito del problema in sede parlamentare.

Le innovazioni proposte sono poi nettamente in contrasto con il disegno di legge presentato alla Camera il 13 agosto 1974 dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, per l'adeguamento della normativa in materia di appalto alla direttiva CEE n. 305.

In conclusione, non posso non ribadire le più serie perplessità sull'intera normativa dell'articolo aggiuntivo Cusumano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione all'articolo unico del disegno di legge di conversione, modificato secondo il subemendamento sempre della Commissione, entrambi accettati dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Achilli mantiene l'articolo aggiuntivo Cusumano dis. 1. 0. 2, accettato dalla Commissione nel testo modificato secondo le sue stesse proposte, ma che il Governo ha invitato i presentatori a ritirare?

ACHILLI. Signor Presidente, mi consenta di assicurare che l'intendimento dei proponenti l'articolo aggiuntivo era quello di snellire le procedure per l'approvazione e il completamento delle opere, non certo di scardinare l'ordinamento dello Stato. In verità, non credo si possano accettare tutte le

considerazioni qui svolte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici; in ogni caso, poiché la Commissione aveva unanimemente rilevato l'opportunità di una simile procedura, io proporrei che tale articolo aggiuntivo venisse riproposto, domani mattina, in sede di « Comitato dei nove », il quale potrà, eventualmente, rielaborarlo alla luce delle considerazioni che abbiamo ora udito.

Nel caso ciò non fosse ritenuto possibile, sarei disposto a ritirare l'articolo aggiuntivo in questione alla luce delle considerazioni svolte dal ministro, che sono di indubbia gravità: certamente le accennate conseguenze esulavano dalle intenzioni dei presentatori.

Mi rivolgo quindi anche all'onorevole relatore chiedendo se sia possibile esaminare domani mattina il nostro articolo aggiuntivo, insieme con l'altro precedentemente accantonato. In caso contrario, ripeto che siamo disposti a ritirarlo.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei far certo l'onorevole Achilli che, nello svolgere le mie considerazioni, io partivo dal presupposto che l'intendimento dei presentatori dell'articolo aggiuntivo altro non fosse se non quello lodevolissimo di ricercare un mezzo per accelerare le procedure. Tuttavia io prego l'onorevole Achilli di valutare il fatto che quelle mie considerazioni sono nate da una valutazione profonda dei termini del problema, la quale tiene anche presente la necessità che il nostro paese si adegui finalmente alle procedure comunitarie in materia di appalti, come già divisato in sede di esame dell'iniziativa legislativa dell'onorevole Calveti, poco fa da me ricordata.

Rinnovo pertanto all'onorevole Achilli la preghiera di ritirare ora questo articolo aggiuntivo, dispostissimo il ministro ad affrontare il problema nel modo e nella sede giusta.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli?

ACHILLI. Ritiro l'articolo aggiuntivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani:

Mercoledì 1° ottobre 1975, alle 11 e alle 16,30.

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (3986);

— *Relatori:* Scotti, per la maggioranza; Delfino, di minoranza;

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (3987);

— *Relatori:* Isgrò, per la maggioranza; Delfino, di minoranza.

2. — Comunicazioni del Governo.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare pro-

gressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno riferire le informazioni in suo possesso sul drammatico incidente verificatosi nella Repubblica Federale Tedesca il 25 settembre 1975, durante l'esercitazione NATO, che ha coinvolto quattro aerei *Starfighter* della aeronautica italiana causando la morte di quattro valorosi piloti italiani ai quali va espressa la stupita commozione dell'intero popolo italiano. (5-01115)

RAICICH E CARUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere:

se risponda a verità quanto, a conclusione del recente sciopero del personale del Ministero della pubblica istruzione, ha reso di pubblica ragione lo SNADAS, e cioè di essere riuscito ad ottenere che con atto amministrativo il Ministro della pubblica istruzione provvedesse a quanto disposto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1578 presentato al Senato il 1° marzo 1974 e tuttora in discussione alla Camera dei deputati;

più in particolare, con quali argomenti di diritto, qualora quanto sopra risponda a verità, il Ministro ritiene oggi di poter risolvere con atto amministrativo e nel rispetto delle leggi vigenti una questione che, in quanto prevede soluzioni difformi dalle leggi vigenti, lo stesso Ministro ritenne di dover risolvere con una proposta legislativa non solo all'atto della presentazione del disegno di legge ma poi anche nel corso di una complessa discussione che ha impegnato per otto sedute la VII Commissione permanente del Senato e tuttora pende, in attesa del prescritto e richiesto parere della I Commissione, presso l'VIII Commissione della Camera, e, in altre parole, se il lavoro già compiuto dal Parlamento sul merito del provvedimento, apportandovi anche modificazioni, sia da considerarsi inutilmente provocato, bastando all'uopo un atto amministrativo, e se il successivo iter del provvedimento debba ritenersi interrotto;

se sia stato richiesto, e in quali termini sia stato espresso sull'atto amministrativo, il parere della Corte dei conti;

quale destino attenda la parte del provvedimento di legge pendente alla Camera e non compresa nell'atto amministrativo sopra ricordato;

se un così tortuoso comportamento del Governo non debba ritenersi affatto in contraddizione con l'asserita volontà di risanamento della pubblica amministrazione e di corretto rapporto con le Assemblee parlamentari. (5-01116)

ASSANTE, CITTADINI E CARRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano vere le notizie diffuse dalla stampa, secondo le quali la direzione generale delle assicurazioni private di codesto dicastero avrebbe — finalmente! — esercitato il controllo su 29 imprese assicuratrici; quali sono le imprese oggetto dell'indagine e quali i risultati della stessa, con riferimento, in particolare, alla corretta gestione del ramo RCA (modalità di pagamento dei sinistri, regolarità di acquisizione delle polizze, costi di gestione, ecc.);

nel caso le notizie di stampa risultassero infondate, se ritenga di dover disporre solleciti accertamenti tendenti a trarre elementi certi dai quali poter desumere l'andamento del settore assicurativo ed in specie di quello RCA, per il quale si preannunciano da parte delle compagnie ulteriori richieste di aumento delle tariffe. (5-01117)

RAICICH, CHIARANTE, GIANNANTONI E TESSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quali motivazioni il Ministro con telegramma spedito al rettore dell'università di Firenze ha annullato le deliberazioni assunte dagli organi di governo dell'università dopo ampio ed approfondito dibattito in merito alla revisione dei regolamenti degli istituti.

Gli interroganti fanno rilevare che, nell'assenza di iniziative, pur tante volte promesse dal Governo, atte ad avviare nella dequalificata realtà dell'università italiana, la creazione di strumenti per una nuova organizzazione didattica e scientifica le decisioni proposte ed assunte dagli organi del-

l'università di Firenze vengono a costituire uno sforzo positivo e come tali sono da incoraggiare; che, di fronte al telegramma ministeriale le varie componenti della vita universitaria nonché gli enti locali territoriali e la regione hanno largamente e chiaramente espresso il loro solidale consenso con le proposte di innovazione formulate; che la decisione ministeriale sembra iscriversi, con altre analoghe decisioni, come nel caso dell'università di Torino, in un grave tentativo di mortificare la ricerca di sbocchi alla crisi universitaria.

Gli interroganti chiedono pertanto se il Ministro intenda sospendere l'atto di annullamento, avviare una trattativa con gli organi dell'università e con il rettore che in una recentissima conferenza stampa ha già espresso la sua ferma decisione di sostenere la sostanza delle decisioni assunte;

quando infine il Ministro intende mantenere fede alle promesse più volte ribadite nel corso della discussione sui provvedimenti urgenti per l'università, di presentare al Parlamento in tempi brevi proposte sull'istituzione del dipartimento e sulla nuova organizzazione degli studi e della ricerca. (5-01118)

BOLDRINI, D'ALESSIO, LIZZERO, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, D'AURIA, MIGNANI, NAHOUM, PELLIZZARI, TESI E VENEGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga particolarmente urgente promuovere un esame da parte degli organi ministeriali competenti, d'intesa con le Commissioni parlamentari difesa della Camera e del Senato, per l'introduzione del sistema della carriera amministrativa che svincoli almeno in parte gli incrementi di stipendio dal grado, come lo stesso Ministro ha dichiarato alla Commissione difesa il 16 luglio 1975, creando la carriera economica in modo che a parità di anni di servizio gli ufficiali, i sottufficiali siano in grado di percepire la stessa retribuzione fondamentale del funzionario civile o di altro ufficiale o sottufficiale di grado superiore, ma di eguale anzianità di servizio.

Solo in questo modo sarà possibile venire incontro alle aspirazioni di rivalutazione retributiva e normativa dei quadri delle forze armate che da tempo sollecitano profonde riforme proprio per lo stesso processo evolutivo del paese e per un trattamento giuridico economico che venga risolto in maniera globale e non settoriale. (5-01119)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BERNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro per le regioni.* — Per sapere — di fronte ai tragici eventi dell'epidemia di salmonellosi ad Avellino che ha provocato la morte di tanti neonati, di cui ben 16 sicuramente dovuti a salmonellosi e di altri neonati di cui non è stato possibile accertare la causa, rilevato che dalle notizie pubblicate dalla stampa si è venuto a conoscenza della grave carenza di medici igienisti in cui si trovano gli uffici sanitari per cui la direzione dell'Ufficio del medico provinciale di Avellino risulta affidata addirittura ad un medico condotto, che, per quanto preparato nel campo della sua attività professionale, non può vantare tuttavia la preparazione e la particolare esperienza di un funzionario di sanità pubblica qual è il medico provinciale con lunga attività di servizio;

rilevato che anche in altre province i medici provinciali, dopo tanti anni di lodevole servizio nell'amministrazione sanitaria, sono stati costretti a dimettersi a causa del basso trattamento economico, inferiore a quello di un infermiere ospedaliero;

considerato che nonostante numerosi concorsi per medico provinciale, banditi nell'ultimo quinquennio, siano andati pressoché deserti e nonostante il continuo esodo dei medici provinciali più preparati, nulla è stato fatto per rimediare a tale situazione per cui i servizi sanitari del paese non possono contare più su tecnici preparati e specializzati, per cui la collettività nazionale si trova esposta a gravi rischi di cui quello di Avellino potrebbe rappresentare uno dei tanti tristi esempi;

rilevato, infine, che dopo il forzato trasferimento dei medici provinciali e dei loro uffici alle regioni a statuto ordinario, queste ultime nella quasi totalità non hanno garantito ai medici provinciali neppure la posizione giuridica ed economica già acquisita per cui il trattamento economico dei medici provinciali, nella vasta giungla retributiva, è stato ingiustamente dimenticato dal legislatore e dalle stesse confederazioni sindacali, sempre pronte ad accogliere invece le istanze delle categorie più numerose di lavoratori;

considerato, pertanto, che occorre garantire in ogni momento ed in tutto il territorio nazionale la salute pubblica seriamente

minacciata per l'inefficiente funzionamento dei servizi sanitari più essenziali per mancanza di medici provinciali, la cui opera, altamente qualificata è stata sempre apprezzata dalla pubblica amministrazione e dall'intera collettività —

se ritengono doveroso proporre urgenti ed idonei provvedimenti atti a garantire ai medici provinciali investiti di così gravi responsabilità per la tutela della pubblica salute, almeno il trattamento economico previsto per i medici igienisti direttori di ospedali, l'immovibilità della sede prescelta, la progressione economica e la posizione giuridica atta a favorire la scelta e la selezione degli elementi più preparati per le sedi di maggiore impegno e responsabilità a mezzo di concorsi per titoli ed esami, secondo uno schema unico per tutte le Regioni e le cui commissioni di esami siano costituite esclusivamente da funzionari tecnici e da cattedratici igienisti scelti per sorteggio da appositi elenchi. (4-14619)

BIAMONTE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti e decisivi provvedimenti, ognuno per la parte di competenza, vorranno adottare allo scopo di impedire, effettivamente, che gli enti locali, a causa di non giustificati né giustificabili intralci e ritardi nelle legittime rimesse da parte degli uffici ministeriali, allo scadere di ogni mese non sono nelle condizioni di poter pagare lo stipendio al personale dipendente. (4-14620)

BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è informato della precaria organizzazione dei servizi postali nella provincia di Salerno.

Vaste zone del basso e alto Cilento sono collegate da mezzi insufficienti lenti e discontinui per cui il servizio postale ne subisce tutte le conseguenze in negativo con grave disagio di tutte le popolazioni (circa 250 mila abitanti).

Premesso quanto sopra, gli interroganti chiedono di sapere se si ritiene di dover affrontare organicamente il grave e urgente problema con la creazione in Salerno di una sede dell'Autocentro dotato di un parco macchine efficienti per il quotidiano collegamento con tutte quelle zone ora servite poco e male: affermazioni e conclusioni fatte proprie dal dirigente compartimentale delle poste in Napoli. (4-14621)

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la valutazione del Governo in ordine ad una situazione pericolosa e quindi preoccupante, che sta emergendo nella città di Padova, riguardante un susseguirsi di azioni provocatorie e di aggressioni promosse da gruppi neofascisti che danno luogo anche a ritorsioni con il crearsi di un clima di scontri che turba la vita democratica della città.

Per sapere se ritiene inammissibile che il caffè Pedrocchi e l'omonima piazzetta siano ormai divenuti da tempo un centro di raccolta e di stazionamento pressoché permanente di una squadra di picchiatori neofascisti i quali effettuano volantaggio armati di bastoni, creano un clima di intimidazione tra quanti risiedono o lavorano al centro della città e minacciano sino alle bastonate quanti visibilmente dissentono e protestano a buon diritto nei confronti di scontri foglietti e di simili atteggiamenti.

Nella consapevolezza che spetta innanzitutto alle forze politiche democratiche arrecare il loro contributo sul terreno della formazione ideale e politica per sviluppare la dialettica democratica ed elevare la coscienza politica dei cittadini e dei giovani in particolare, gli interroganti chiedono di sapere quali misure preventive intende predisporre nell'ambito della propria competenza. (4-14622)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, di fronte al costante calo del patrimonio zootecnico nazionale (ridottosi di circa mezzo milione di capi, soprattutto vacche fattrici, negli ultimi dodici mesi) intenda proporre un coordinato insieme di provvedimenti per assicurare un rilancio della produzione e del consumo della carne mediante:

a) incentivazione di nuove strutture degli allevamenti con promozione di aziende agro-zootecniche specializzate, di stalle cooperative e di allevamenti su scala industriale;

b) premi alla produzione e credito agevolato agli allevatori;

c) in prospettiva una riduzione dell'IVA sulle carni bovine, oggi al livello dell'IVA sui generi di lusso. (4-14623)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda proporre, in particolare un provvedimento di sospensione delle importa-

zioni extra-comunitarie fino allo smaltimento delle giacenze 1974, per risolvere la crisi della produzione nazionale di miele.

L'interrogante rileva che, contro una produzione annua media italiana attorno ai 75-80.000 quintali di miele, si hanno importazioni attorno ai 15-16.000 quintali; che il miele invenduto 1974 è attualmente sui 9-10.000 quintali; che il patrimonio apistico italiano è costituito oggi da 700.000 alveari (circa il 30 per cento di riduzione rispetto all'anteguerra); che la produzione dell'apicoltura è quanto mai opportuna per l'essenziale servizio di impollinazione a mezzo delle api delle colture ortofrutticole e sementiere; che il miele invenduto del 1974 crea forti difficoltà per il collocamento della produzione 1975. (4-14624)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che:

con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario è stato soppresso il convoglio in partenza da Bologna alle ore 0,32 per Ravenna;

tale convoglio, funzionante fino al 1968 soltanto nel periodo estivo, poi soppresso in via definitiva per essere ripristinato con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1975 e nuovamente soppresso con l'adozione del nuovo orario invernale, costituiva un comodo mezzo di trasporto per i lavoratori pendolari della zona -

se si ritenga opportuno rendere definitivo il funzionamento del servizio sopra ricordato per alleviare per quanto possibile i disagi di chi è costretto per lavoro all'uso dei mezzi ferroviari. (4-14625)

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere le ragioni per le quali l'INPS, a 15 mesi dalla sua pubblicazione, non ha ancora dato attuazione alla sentenza n. 117 pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio promosso con ordinanza 15 gennaio 1973 del tribunale di La Spezia; e quali provvedimenti intenda assumere perché sia corrisposta, senza ulteriore ritardo, la pensione INPS a pochi anziani lavoratori, il cui diritto è stato riconosciuto dalla sentenza suddetta. (4-14626)

PRETI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale sia la sua opinione circa l'attuale assurdità delle aliquote INVIM, che sono in molti casi espropriatrici e per sa-

pere se non ritenga di intervenire con urgenza in materia.

Quando l'INVIM fu concepita dall'interrogante nel quadro della riforma tributaria il tasso medio di inflazione era estremamente basso, non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. Perciò la presunzione forfettaria del 4 per cento di svalutazione annua, nel calcolo della differenza di prezzo tra l'acquisto e la vendita era considerata equa da tutto il Parlamento. Oggi è divenuta una grossa ingiustizia ed è deplorabile che ancora non si sia rimediato. Tra l'altro questa situazione ostacola la vendita degli immobili, perché il venditore deve pagare una imposta superiore a quella di registro, che grava sul compratore. Ciò contribuisce maggiormente a tenere fermo il mercato immobiliare.

È necessario pertanto modificare l'articolo 14 della legge sull'INVIM relativa alle detrazioni. Mentre attualmente dall'incremento di valore dell'immobile è detratta per ogni anno intercorrente fra la data di acquisto e quella di alienazione, ovvero di compimento del decennio una somma pari al 4 per cento del valore iniziale del bene stesso, si rende necessario ormai detrarre dall'incremento di valore, per ogni anno, una somma proporzionata all'indice di svalutazione della moneta nell'anno stesso. Poiché ad esempio tale è stato l'indice di svalutazione per l'anno 1973, va detratta una somma pari al 12 per cento del valore iniziale dell'immobile, mentre per il 1974 deve detrarsi il 22 per cento. Solo in questo modo si può operare secondo giustizia.

(4-14627)

QUILLERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quali ragioni la televisione e la radio di Stato non abbiano dato notizia dell'avvenuta impiccagione in Ucraina di un sacerdote, reo soltanto di aver svolto attività religiosa, celebrazione della Messa e somministrazione dei sacramenti.

Poiché anche in occasione di altre esecuzioni capitali avvenute in Russia per reati vari che vanno dall'attentato alla sicurezza dello Stato al furto di generi alimentari, gli organi di informazione statali hanno preferito il silenzio, l'interrogante chiede se ciò risponda ai criteri della riforma della radio-televisione che è stata fatta in nome della obiettività e della completezza dell'informazione.

(4-14628)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se intende farsi promotore di iniziative volte a migliorare e potenziare il servizio ferroviario della Civitanova Marche-Albacina che, collegando Macerata alla linea per Roma ed alla ferrovia adriatica, è di importanza fondamentale per lo sviluppo dell'intera provincia maceratese.

Quanto sopra si chiede onde possano trovare accogliamento le giuste e pressanti istanze dei lavoratori e degli operatori economici che di detta linea si servono e che in particolare sollecitano:

a) un aumento della velocità di percorrenza attualmente limitata a 40 chilometri orari;

b) una maggiore razionalità nella predisposizione degli orari, soprattutto per quanto concerne le coincidenze a Civitanova Marche con i convogli diretti al nord ed al sud;

c) la sostituzione del materiale rotabile con altro più moderno ed adeguato;

d) la eliminazione dei numerosi passaggi a livello per la maggior sicurezza della circolazione.

(4-14629)

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato il collocamento in pensione del professor Antonio De Angelis, ordinario di materie giuridiche presso l'istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi » di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), il quale produsse apposita istanza chiedendo di fruire dei benefici disposti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, ma non prima dell'ottobre 1977 dovendo ancora raggiungere la minima anzianità stabilita dalle vigenti disposizioni per ottenere il minimo della pensione.

(4-14630)

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare per rilevare l'effettiva funzionalità del liceo scientifico statale « G. Da Procida » di Salerno ove si verificano frequentissimi cambiamenti del corpo docente nel corso dell'anno.

Emblematico è il caso della seconda classe sezione F ove, pur trattandosi di biennio, venivano trasferiti i docenti di italiano, matematica, latino e inglese.

A tale grave disfunzione si aggiungeva la sistematica mortificazione degli alunni, divisi in due gruppi: i capaci ed i somari,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

da parte della professoressa Criscuolo, insegnante di latino, con metodo nozionistico, la quale indulgeva compiaciuta nel redarguire ed umiliare una delle alunne, Mercede Lucia, per altro affetta da una grave menomazione dell'udito.

Per quanto attiene alla predetta studentessa, che si è sempre distinta per diligenza e vivacità intellettuale, va evidenziata la presa di posizione della insegnante Criscuolo che fin dai primi giorni dell'anno scolastico, espresse, con superficialità, un giudizio totalmente negativo, in contrasto con quello espresso sul precedente anno scolastico da altra insegnante.

La Mercede è stata rimandata conseguentemente in italiano e latino.

Ad ottobre la commissione di esami composta da solo tre docenti, tra cui una supplente, sottoponeva gli studenti a lunghissime interrogazioni nozionistiche.

La professoressa Criscuolo che in altre occasioni si era espressa per il ritiro della Mercede dal liceo scientifico a causa dell'infermità da cui era affetta ha bocciato l'alunna per porre in atto una remora sostanziale alla continuazione degli studi scientifici della studentessa.

Ha operato così una grave discriminazione a causa di un difetto fisico tentando l'emarginazione dell'interessata. (4-14631)

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui abitualmente vengono effettuati con notevole ritardo gli accrediti dei fondi dovuti agli enti locali comunali e provinciali di Salerno relativi ad anticipazioni sui mutui autorizzati a pareggio di bilancio.

È noto come tale grave disfunzione causa l'indisponibilità da parte degli enti interessati di adempiere puntualmente ai propri impegni ed in particolare di provvedere, nei termini, alla corresponsione delle retribuzioni dei dipendenti.

Ciò causa malumore aggravando la già precaria situazione economica dei lavoratori dipendenti che si vedono costretti a scioperare per reclamare un loro precipuo diritto.

L'astensione dal lavoro crea, d'altra parte notevole disagio ai cittadini ed accentua la già scarsa credibilità nelle istituzioni.

Si desiderano conoscere le iniziative che si intendono adottare per evitare che in avvenire si ripetano tali fenomeni. (4-14632)

GIOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, premesso che organi di stampa hanno diffuso la notizia che il presidente del Consiglio nazionale consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico è stato rinviato a giudizio sotto l'accusa di peculato continuato, se tale notizia risponda a verità e in caso positivo quali provvedimenti cautelativi siano stati adottati nei confronti del suddetto presidente che tra l'altro riveste anche la carica di vice presidente dell'Ente di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL) istituito con legge 23 novembre 1971, n. 1100. (4-14633)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - in relazione alle continue azioni di saccheggio e di vandalismo perpetrate ai danni del patrimonio storico e culturale romano, di cui l'ultimo esempio è costituito dal recente episodio che ha riguardato il famoso « Tempio di Vesta » saccheggiato da ignoti - se risulta conforme a verità che gli organi competenti, pur preavvertiti da numerosi cittadini, sono rimasti completamente inattivi per giorni fino a quando non hanno ricevuto una esplicita segnalazione da parte della vigilanza municipale.

In caso affermativo, l'interrogante chiede che sia fatta piena luce sull'accaduto accertando ogni eventuale responsabilità a carico di quanti si fossero resi colpevoli di inammissibile inerzia di un pubblico dovere.

Più in generale, infine, l'interrogante chiede di sapere in qual modo s'intenda attuare una vera politica di difesa attiva del patrimonio culturale nazionale, a quali strumenti operativi tale politica verrebbe affidata e se non si ravvisi l'opportunità di adottare almeno le misure più idonee, anche attraverso vere e proprie campagne di stampa e di propaganda, per pubblicizzare al massimo il problema e per educare i cittadini al rispetto ed alla salvaguardia dei beni culturali nazionali. (4-14634)

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere -

in relazione ai lunghi scioperi ancora in atto indetti dalle confederazioni sindacali nel settore della cantieristica navale che, com'è noto, stanno provocando notevoli ed ulteriori danni a tale industria abbassandone le pro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

prie capacità concorrenziali anche sul piano internazionale;

tenuto conto degli scioperi in atto o programmati dalle stesse confederazioni, quali quelli ad esempio dei ferrovieri o dei postelettrafonici;

rilevata peraltro la contraddittorietà e la incoerenza della politica delle confederazioni che, mentre da un lato contestano le iniziative prese dai sindacati autonomi perché determinerebbero intollerabili disfunzioni nei servizi pubblici essenziali, dall'altro si fanno promotori di una strategia sindacale che impedisce qualsiasi possibilità di raffreddamento dell'inflazione e di ripresa dell'economia del paese, manovrando sia nei settori-chiave della produzione, sia nel campo degli stessi servizi pubblici essenziali;

ritenuto d'altra parte che questo atteggiamento è una chiara manifestazione di attacco al pluralismo democratico sindacale garantito dalla Costituzione;

atteso che un alto dirigente confederale ha recentemente proposto la soppressione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, nonostante che il Presidente della Repubblica abbia apertamente manifestato l'esigenza di dare attuazione a detti articoli;

constatato, infine, che la tendenza delle confederazioni è quella di dar vita ad un sindacato unico di regime — con ciò mortificando la dialettica democratica sindacale — e quindi di gestire un potere di notevole deterrente per imporre le proprie scelte sia nei confronti del Governo sia del Parlamento, con conseguente sradicamento dell'attuale quadro istituzionale —

quale sia la posizione del Governo in ordine a detta grave e confusa situazione e se non intenda prendere l'iniziativa di esporla davanti al Parlamento illustrando il proprio orientamento in merito al problema dell'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, anche al fine di evitare che singoli ministri si facciano al riguardo sostenitori dell'una o dell'altra tesi.

Infine, in relazione agli ultimi avvenimenti ed al conflitto sorto tra confederazioni e sindacati autonomi, l'interrogante chiede di sapere in base a quali criteri venga valutato il maggiore o minore grado di rappresentatività dei sindacati per ammetterli ai vari organismi pubblici previsti dalle vigenti leggi e se il Governo — visto che il concetto di « maggiore rappresentatività » si risolve sistematicamente nell'affermare la presenza delle sole tre confederazioni — non intenda dare precise e coe-

renti direttive che siano rispettose delle effettive rappresentanze espresse dai lavoratori, in modo da garantire quei sindacati autonomi laddove abbiano le maggiori adesioni.

(4-14635)

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi il soprintendente alle antichità per il Molise abbia fatto rimuovere dalla chiesa di Toro (Campobasso), nella quale era murata, un'urna romana, ritrovata dopo il terremoto del 1805, e se non creda disporre che sia rimessa nella collocazione preesistente. (4-14636)

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponde a verità che anche l'ATAC di Roma preferirebbe assegnare una consistente commessa ad una industria tedesca anziché ad una nazionale, a partecipazione statale, particolarmente apprezzata in tutto il mondo per le sue produzioni di apparecchiature elettromeccaniche.

In fatto è tanto più preoccupante in quanto è ancora in tutti vivo il ricordo delle vicende riguardanti un'altra azienda pubblica di Roma, l'ACEA, che aveva assunto analogo comportamento per la costruzione di una centrale, risolvendo poi il problema, dopo qualche anno, non certo nel migliore dei modi — anche nel suo stesso interesse — malgrado fosse stato ampiamente dimostrato che le commesse, se affidate ad una azienda della Finmeccanica in Genova, avrebbe procurato vantaggi all'ACEA e al Paese, trattandosi in sostanza di pubblico denaro.

La questione ATAC è poi tanto più delicata in quanto una eventuale scelta di commessa all'estero, graverebbe sulla nostra bilancia dei pagamenti, oltre che sui livelli di occupazione, proprio in un momento in cui il nostro impegno dovrebbe essere rivolto a far lavorare le industrie nazionali e a ridurre le importazioni, limitandole ai soli casi in cui non si hanno alternative possibili. (4-14637)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponde a verità che le flotte mercantili battenti le così dette « bandiere ombra », una volta circoscritte alla Liberia, Panama, Honduras, ed ora ampliate ad altri paesi quali Cipro,

Somalia, Singapore, costituendo così un fenomeno sempre più preoccupante per i suoi riflessi sull'andamento distorsivo dei noli e sulla sicurezza delle navigazioni, hanno subito, in questi ultimi periodi, una perdita — a causa di naufragi — superiore almeno quattro volte a quelle, ad esempio, delle flotte dei paesi dell'OCSE e più che doppia a quelle degli altri paesi del mondo, comprese le flotte dei paesi in via di sviluppo.

Se non sia vero che le perdite — a prescindere dai naufragi dolosi — sono dovute al fatto che tali navi di regola non solo sono obsolete, ma sfuggono al controllo dei registri navali che le nazioni marinare che hanno maggiori tradizioni di serietà ricercano attraverso accordi internazionali nell'interesse della navigazione e di tante vite umane.

Di conseguenza chiede quali iniziative intenda il nostro Governo prendere in campo internazionale non soltanto per difendere un principio che viene spesso violato anche da poco scrupolosi armatori o pseudo armatori italiani, ma per tutelare i nostri marittimi che sono costretti spesso ad imbarcarsi su navi che non offrono alcuna garanzia.

(4-14638)

VECCHIARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda al vero la notizia della soppressione del distretto militare di Campobasso.

Per manifestare in tale deprecata ipotesi tutto il risentimento ed il malcontento della popolazione molisana e per riecheggiare le rimostranze e gli appelli contro l'eventualità di tale provvedimento formulati da enti, associazioni e partiti. (4-14639)

ZURLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per consentire ai contadini ed agli altri imprenditori agricoli del Salento, le cui aziende sono state gravemente danneggiate dalla recente grandinata, di usufruire con la maggiore sollecitudine delle provvidenze disposte dal Fondo di solidarietà nazionale contro le eccezionali avversità atmosferiche.

Gli agri particolarmente colpiti l'11 settembre 1975 risultano quelli di Surbo, Mellissano, Matino, Collepasso, Castrignano dei Greci, Casarano, Neviano, Cutrofiano, Tuglie, Melpignano, Cursi e Parabita. Gra-

vissimi sono i danni per vigneti, ortaggi e coltivazioni di tabacco, che sono stati distrutti per oltre il 60 per cento; danni sensibili si lamentano anche negli oliveti. L'economia già depressa di moltissimi centri del Salento ha ricevuto quindi un altro duro colpo, per le gravissime ripercussioni, specialmente per quanto riguarda i danni alla viticoltura ed all'olivicoltura, che si avverteranno nelle prossime annate.

Pertanto l'interrogante chiede anche di sapere se, oltre alle provvidenze previste dalla legge sul Fondo di solidarietà nazionale, si ravvisi la necessità di altri interventi pubblici idonei a contribuire ad alleviare tale disagio e lo stato di depressione dell'economia salentina, nonché ad evitare un ulteriore aggravarsi dell'attuale stato di disoccupazione. (4-14640)

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di intervenire con la massima sollecitudine presso l'ANAS e i competenti organi amministrativi locali perché si provveda con la massima sollecitudine alla sistemazione del tratto della strada statale 121 compreso fra Adrano e Leonforte che è ormai ridotto in condizioni di totale abbandono a causa del fondo stradale impraticabile e delle numerose interruzioni e strettoie che hanno dato luogo a continui incidenti stradali.

L'interrogante fa presente che sussiste un vivo stato di agitazione fra la popolazione locale e che ogni ulteriore ritardo aumenta il disagio ed il malessere di tutti gli automobilisti e camionisti interessati al transito di quel tratto. (4-14641)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza che i fondi stanziati sulla legge n. 141 del 1958 per la liquidazione dei danni causati in provincia di Forlì nell'anno 1956 dal terremoto, sono da tempo ultimati, lasciando inevase molte modeste pratiche di operatori di zone estremamente depresse, in attesa appunto da una ventina d'anni.

Per conoscere, pertanto, quali sono i suoi intendimenti per giungere ad una urgente liquidazione delle pratiche in questione, ciò che risponde — oltretutto ad un criterio di giustizia — alla esigenza di non concorrere ad una ulteriore degradazione della montagna forlivese. (4-14642)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è esatto che il direttore generale della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa) si è fatto nominare anche direttore di sede in modo da percepire dieci milioni di più al mese;

per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere nei riguardi del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Volterra, non nuovo a simili episodi. (4-14643)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere dinanzi alla completa paralisi della pretura di Massa (capoluogo) che, con il trasferimento del giudice Monteverde a Genova e del giudice Ceschi al tribunale di Massa Carrara, registra il blocco totale del nuovo processo del lavoro e di tutte le cause atinenti alla infortunistica. (4-14644)

MARINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia vero che, malgrado il comitato tecnico della Cassa degli enti locali abbia da diverso tempo - dicembre 1974 - espresso parere favorevole in ordine al richiesto miglioramento delle modeste pensioni degli ex-dipendenti degli enti locali, suggerendo la corresponsione di una somma *una tantum* e l'aggancio delle pensioni stesse alla dinamica salariale, non si sia a tutt'oggi ritenuto di intervenire a sollievo delle gravi difficoltà economiche in cui si dibatte detta categoria di pensionati, rimanendo « il provvedimento... fermo nel cassetto del Ministro del tesoro », come ha avuto a scrivere il consulente della rubrica « Risposte in breve » sul quotidiano *Il Tempo* del 15 luglio 1975. (4-14645)

GIANNINI, GRAMEGNA E PICCONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative ha preso o intende prendere perché alle maestranze delle Vetriere meridionali SpA di Castellana Grotte (Bari) venga sollecitamente corrisposto quanto loro dovuto in base alla vigente legislazione in materia di salario garantito.

I predetti lavoratori, dopo un lungo periodo in cui sono rimasti senza salario per

difendersi dall'attacco padronale ai livelli di occupazione (sono stati impegnati in una dura lotta anche durante le festività natalizie del 1974), sono stati posti in cassa integrazione guadagni da oltre otto mesi e fino ad ora non hanno percepito alcunché. Questa situazione abnorme danneggia i lavoratori con le loro famiglie e l'economia della zona, già duramente colpita dalla crisi che investe altre fabbriche tessili e del settore abbigliamento, ivi esistenti, e l'agricoltura costituita essenzialmente da piccole aziende diretto-coltivatrici che si dibattono in gravissime difficoltà. (4-14646)

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere, constatata la opposizione manifestata, unanimemente, a tutti i livelli, dall'amministrazione comunale maggiormente interessata di Galatina, dalle amministrazioni comunali dei paesi vicini, dall'amministrazione provinciale di Lecce, dalle organizzazioni sindacali, quali interpreti delle preoccupazioni della popolazione del Salento tutta interessata, se ritenga di far riesaminare il problema relativo alla installazione - che sembrerebbe già decisa - della centrale turbogas in territorio di Galatina.

A parte il parere contrario di esperti tecnici circa il grado di inquinamento che detta centrale determinerebbe e che, del resto, è stato riconosciuto dallo stesso Ministro quando, rispondendo a precedenti interrogazioni, ha ammesso che l'impiego del combustibile per il funzionamento della centrale turbogas « ridurrebbe » il fenomeno dell'inquinamento atmosferico; a parte il fatto che per la installazione è richiesto l'accertamento da parte di apposita commissione del grado di inquinamento che si verrebbe a determinare, accertamento che, nel caso in esame, sembrerebbe essere stato omesso malgrado che esso si rendesse maggiormente indispensabile in considerazione che la suddetta centrale dovrebbe sorgere nella stessa zona dove già esiste ed è in funzione un grande cementificio; a parte tali considerazioni e valutazioni, la decisione relativa alla installazione di detta centrale turbogas, non poteva essere adottata prescindendo dalla valutazione globale dell'economia dell'intera provincia di Lecce, che solo nel turismo vede la possibilità di sviluppo, atteso che, per riconoscimento unanime, la penisola

salentina resta ancora « l'ultima spiaggia » dove la purezza del cielo e del mare consentono il richiamo di correnti turistiche, apportatrici di sollievo economico all'intero Salento, tagliato fuori, anche per ragioni geografiche, da altre possibilità di sviluppo.

Aver deciso di localizzare la costruenda centrale proprio nel cuore della provincia di Lecce e vicinissima ad altro impianto, per altra ragione in parte inquinante, quale il grande cementificio già in esercizio da anni, lascia pensare che il problema non sia stato esaminato in tutti i suoi aspetti e fondatamente fa ritenere che è stato disatteso il democratico dissenso manifestato dall'intera provincia, attraverso un coro pluralistico di voci e, soprattutto, fa constatare che la minacciata installazione finirà con l'infliggere un colpo mortale a quel turismo che cominciava a rappresentare, per la negletta provincia di Lecce, l'unico, autentico vero polo di sviluppo e di progresso.

Se ritenga che le ragioni sopra indicate siano valide per consentire il riesame del problema con scelta di altra zona per la installazione della centrale turbogas.

(4-14647)

MASCHIELLA, CIUFFINI E BARTOLINI.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che sabato 27 settembre 1975 mentre era già iniziata la procedura delle votazioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ACI di Perugia, per decisione ministeriale, è stato nominato un commissario governativo con il compito di dichiarare lo scioglimento del consiglio di amministrazione che, per altro era in procinto di rielezione, e di annullare le votazioni.

Più precisamente, se sono a conoscenza che l'invio del commissario è avvenuto dopo che dal Ministro erano state date assicurazioni in senso contrario e che, pertanto tutta l'operazione è stata accolta dalla grande maggioranza dei soci ACI come un intervento autoritario, un sopruso ingiustificato, una manovra sollecitata da forze politiche

che proprio da un corretto andamento delle elezioni ritenevano di avere tutto da temere.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda rapidamente prendere il Governo per riportare alla normalità l'ente e per permettere ai soci, che ne hanno pieno diritto, di eleggere il nuovo consiglio di amministrazione. (4-14648)

GIADRESCO, BRINI E CARRI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di garantire un sollecito rimborso ai librai per i buoni libro delle scuole elementari.

Ciò per molteplici ragioni: innanzitutto per evitare ai librai l'oneroso esborso di ingenti somme per molti mesi dovendo fare fronte agli editori i quali chiedono il pagamento dei libri in contanti o in tempi brevissimi, mentre il Ministero provvede al rimborso dei buoni soltanto dopo parecchi mesi. La questione diviene, quest'anno, più pressante per l'elevato costo del credito bancario cui i librai debbono ricorrere per coprire il mancato incasso dei buoni e in considerazione del fatto che è previsto un ulteriore aumento del costo dei libri di testo.

Inoltre l'esperienza del precedente anno scolastico induce gli interroganti a sollecitare l'impegno del Governo prima dell'inaugurazione dell'anno scolastico 1975-76, onde evitare gli inconvenienti gravi avvenuti in precedenza in molte province italiane e dare tranquillità ai librai ma anche alle famiglie degli alunni le quali dovrebbero pagare i libri nel caso in cui i librai non fossero in grado di fare fronte alle anticipazioni con propri mezzi o, comunque, non accettassero di fare fronte in proprio alle inadempienze del Governo.

Gli interroganti ritengono quanto mai opportuna ed urgente la garanzia sollecitata circa i tempi del dovuto rimborso dei buoni libro allo scopo di non aggiungere ulteriore disagio e preoccupazione oltre quelli che la pesante situazione economica fa gravare sugli esercenti di attività commerciali e sulle famiglie italiane. (4-14649)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale orientamento segua il suo Ministero in merito all'auspicato rinnovamento delle università italiane, che secondo le affermazioni a suo tempo fatte dallo stesso Ministro avrebbe potuto trovare nelle misure urgenti un inizio di attuazione.

« L'interrogante desidera conoscere se il Ministro ritenga contraddittorio con tale auspicio un insieme di atti concreti del Ministero e in particolare i seguenti:

1) per quanto concerne una gestione democratica degli istituti scientifici universitari, è stato detto più volte che è illusorio attendersi da una legge generale una impostazione uniforme per tutti gli atenei, e che occorre lasciare spazio alle iniziative delle singole università. In questa direzione si sono mossi gli organi di varie università, che nel pieno rispetto della normativa in vigore hanno approvato o stanno elaborando regolamenti nei quali sono previsti organismi collegiali di direzione, destinati ad approvare le decisioni più importanti e a collaborare col direttore, nonché forme democratiche di designazione del direttore stesso — sempre nella persona di un professore ufficiale — agli organi universitari deliberanti. Risulterebbe che il Ministro è personalmente intervenuto per diffidare le università dall'attuare tali regolamenti, con intervento che pare all'interrogante non solo contrastante con le norme vigenti, ma antitetico rispetto ad una politica che punti all'autonomia e alla democrazia universitarie;

2) altrettanto antitetico, e ancora più illegittimo, appare all'interrogante il persistere nella prassi della nomina di professori di altre università in cosiddetti comitati tecnici presso le facoltà che temporaneamente abbiano meno di tre professori di ruolo; il Consiglio di Stato e vari tribunali amministrativi hanno sistematicamente annullato questi provvedimenti. Il caso più clamoroso appare quello della Libera università D'Annunzio, dove addirittura l'elezione del rettore è avvenuta da parte di una maggioranza di docenti di altre università;

3) per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi per professore di ruolo, appare singolare all'interrogante l'attuazione che verrebbe data alla norma che impone l'intervento del Ministro, " in relazione alle cause del ritardo ", qualora una commissione non concluda i lavori entro quattro mesi dall'inizio degli stessi. Risulta infatti che anziché sostituire, come giusto, i commissari responsabili del ritardo il Ministero ha comunicato ai commissari la cessazione, almeno in un caso noto all'interrogante, dell'intera commissione (ivi inclusi i commissari che risultavano disponibili per la conclusione dei lavori), e si appresterebbe a nominare una commissione interamente rinnovata. L'effetto di un precedente di questo tipo sarebbe che per il futuro ogni membro di una commissione potrebbe non presentarsi alle riunioni regolarmente convocate, far superare il termine dei quattro mesi e ottenere perciò la sostituzione dell'intera commissione, con ovvie deprecabili conseguenze sull'intero meccanismo dei concorsi universitari.

(3-03809)

« ACHILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali, per sapere se intendano sospendere l'approvazione del contratto di vendita delle navi *Raffaello* e *Michelangelo*, da parte della Finmare ad una società finanziaria internazionale. La necessità di tale sospensione risulta chiaramente da notizie apparse sulla stampa nazionale ed internazionale, secondo le quali:

a) il massimo esponente della società finanziaria che ha stipulato il contratto, sarebbe stato arrestato ed espulso dal Gran Ducato del Liechtenstein dopo aver gestito una clinica per malati di cancro, chiusa d'autorità;

b) che in detta clinica veniva usato il metodo di cura che si intenderebbe applicare a bordo delle due navi, trasformate in cliniche galleggianti;

c) che l'uso di tali metodi di cura ha sollevato uno scandalo internazionale in qualificatissimi ambienti scientifici, i quali sottolineano il carattere speculativo di tale iniziativa.

« Tutto ciò considerato, gli interroganti riconfermano l'assoluta necessità che il Ministero della marina mercantile, che secondo una clausola del contratto stipulato tra

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

la Finmare e la Finanziaria deve dare l'approvazione definitiva, sospenda tale atto in attesa dei risultati di una rigorosa inchiesta che faccia luce sull'intera questione.

(3-03810) « GAMBOLATO, CERAVOLO, BINI, D'ALEMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, affinché fornisca al Parlamento precisi elementi in merito al problema della "zona B", di cui si è avuto notizia attraverso la stampa nazionale.

(3-03811) « BIASINI, MAMMI, DEL PENNINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali considerazioni politiche e militari hanno suggerito di impostare l'esercitazione "Pantera", svoltasi non lontano da Caporetto, sulla ipotesi strategica di un attacco da ovest, che presuppone l'invasione della Valle Padana da parte di forze nemiche provenienti dal confine francese, ovvero di forze tedesche calate dal nord.

« L'interrogante è ben consapevole della necessità teorica di preparare risposte adeguate ad ogni ipotesi strategica, irrispettivamente dalle alleanze, seppure non a dispetto di esse. Tuttavia oggi una drammatica crisi economica impone limitazioni assai gravi all'addestramento delle forze armate. La perdurante minaccia sovietica richiede attenzione prioritaria. La stabilità interna della Jugoslavia appare precaria. Infine non è da escludere che le nostre forze armate siano chiamate a cooperare alla difesa della Jugoslavia da attacchi orientali. Così nascono fondate perplessità sul significato politico di una impostazione che, nella presente contingenza, può essere giustificata solo dal proposito di consegnare l'Italia al PCI e dal timore — in questo caso, ben fondato — che gli attuali alleati si vedano costretti a prendere concrete misure di sicurezza militare.

« Queste perplessità vengono aggravate da dichiarazioni poco responsabili del capo di stato maggiore dell'esercito, generale Cucino. Egli ha tenuto a sottolineare ai giornalisti presenti all'esercitazione, che la manovra "Pantera" non era ispirata dalle motivazioni della NATO, né coordinata con i programmi dell'alleanza.

« Se a ciò si aggiunge che l'esercitazione si è svolta quasi in polemica coincidenza

con le manovre della NATO in Baviera, e che è stato confermato lo smantellamento delle fortificazioni fisse nel Veneto, il quadro nascente da tutte queste componenti rivela un velleitarismo suicida, al cui servizio non è neppure il minimo delle forze necessarie — se non per condurlo ai suoi obiettivi — almeno per evitare che resti nel melodramma. Né vale a dissipare questa impressione l'ipotesi che qualcuno abbia voluto dissacrare il Piave, rovesciando il fronte di Vittorio Veneto, solo per acquisire benemeritenze presso un dittatore balcanico che sta per tramontare.

(3-03812) « CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali per sapere se siano a conoscenza che la società Montedison ha già deliberato la vendita di alcuni stabilimenti di fertilizzanti e sta trattando la cessione di altri ed è perciò intenzionata a disimpegnarsi da un settore produttivo di grande importanza per l'agricoltura e per l'intera economia nazionale.

« Gli interroganti fanno presente che questo disimpegno può rappresentare una minaccia e determina legittime preoccupazioni per ciò che riguarda i livelli di occupazione, come è stato sottolineato in un convegno nazionale degli stabilimenti, dei comuni e delle regioni interessati.

« In considerazione di quanto sopra chiedono di conoscere le valutazioni del Governo sulla situazione e come esso intenda intervenire per assicurare non solo il mantenimento dei livelli di occupazione, ma anche la continuità di una presenza della società Montedison, in cui è rilevante la presenza di capitale pubblico, a un settore così decisivo per lo sviluppo agricolo italiano.

(3-03813) « RAUCCI, LA MALFA GIORGIO, FERRI MARIO, FAENZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere in base a quali criteri nell'ambito del CIPE, è stato dato parere favorevole ad un progetto presentato dalla società RASS per realizzare un allevamento

suinicolo in Sardegna che prevede un investimento di 150 miliardi utilizzando finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno per la produzione di oltre 200 mila suini.

« La suddetta iniziativa, per le dimensioni dei suoi impianti, è di grave preoccupazione per il settore agricolo in particolare, e per l'economia dell'isola in generale. Infatti la produzione che ne deriverà creerà rilevanti difficoltà di mercato per gli allevamenti realizzati nelle aziende agricole che rischieranno, per tale motivo, di dover chiudere questa attività, fonte di redditi integrativi in una agricoltura notoriamente depressa.

« La dimensione dell'investimento solleva inoltre due problemi di particolare gravità: l'importazione di rilevanti quantitativi di mangimi dal mercato mondiale di cui l'Italia è già deficitaria, che aggraverà ulteriormente la nostra bilancia commerciale; l'inquinamento che deriva dalla produzione concentrata di oltre 200 mila suini e gli enormi consumi di acqua che saranno richiesti in una situazione di scarsità idriche nell'isola.

« Per tali motivi si chiede se sia opportuno che i Ministri prospettino al CIPE la modifica dei suddetti impianti affinché la iniziativa venga ridimensionata e trasformata con un altro modello che preveda la produzione dei suini nelle aziende dei coltivatori diretti e la lavorazione delle carni da parte del centro industriale sulla base di idonei contratti di allevamento.

(3-03814) « ZURLO, SANZA, BORTOLANI, STELLA, TRUZZI, PREARO, SCHIAVON, SCOTTI, MISASI, RUSSO FERDINANDO, BECCIU, PICCINELLI, BORGHI, GALLONI, NEGRARI, BODRATO, URSO SALVATORE, PEZZATI, DE LEONARDIS, BUCCIARELLI DUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere quali misure il Governo e le locali autorità preposte all'ordine pubblico intendano prendere a presidio e difesa dell'ordine pubblico medesimo nella città di Napoli, ove è in atto una pericolosa ripresa del terrorismo rosso che appare stranamente riattivizzato da una serie di concorrenti manifestazioni della sinistra e dell'ultrasinistra.

« Infatti, in concomitanza con i vari *festivals dell'Unità* e raduni a sfondo eversivo

di formazioni extraparlamentari ed in strana corrispondenza con talune trasmissioni televisive a sfondo diffamatorio e calunnioso nei confronti di taluni ambienti napoletani, si sono verificati nella serata del 29 settembre 1975 manifestazioni vandaliche ai danni dei negozi, delle banche e di altri locali del centro cittadino ed una vile, selvaggia aggressione ad una sezione del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

« In tale sezione, sita alla via Colli Aminei, una banda di circa dieci teppisti mascherati ed armati di catene e spranghe ferrate, ha fatto improvvisa irruzione nei locali della sezione, devastandone l'interno e colpendo a sangue gravemente quattro elementi che nella sezione stessa si trattenevano e precisamente Trasimeno, Marchese, Jacono e Carfano, alcuni dei quali sono tuttora gravemente feriti negli ospedali cittadini.

« Gli interroganti sottolineano che il ritardo delle forze dell'ordine nell'intervenire e perseguire gli autori dell'efferata aggressione, i quali, con tutta probabilità fanno capo a taluni sedicenti circoli ricreativi dell'ultrasinistra ubicati nella zona, ed il ritardo altresì nell'intervenire per impedire e reprimere le vandaliche gesta distruttive compiute nella zona centrale della città (via Roma), stanno a dimostrare come la città di Napoli, in concomitanza con l'assunzione del comune da parte dell'amministrazione frontista, si trovi oggi praticamente abbandonata alle gesta ed iniziative delittuose dei teppisti di sinistra e di ultrasinistra.

(3-03815) « ROBERTI, LAURO, DI NARDO, ALFANO, CHIACCHIO, COTECCHIA, PIROLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali il disegno di legge sulla statizzazione delle Università abruzzesi approvato circa due mesi or sono dal Consiglio dei ministri non è stato ancora presentato al Parlamento.

« L'interrogante deve ricordare che una precedente analoga iniziativa adottata dal Governo presieduto dall'onorevole Andreotti non è mai giunta alla fase di presentazione al Parlamento e deve far presente che la grave situazione in cui versano gli atenei abruzzesi non consente ulteriori dilazioni alla statizzazione.

(3-03816)

« DELFINO ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - ricordato che alla fine di novembre 1975 si riaffaceranno le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale del 1968 per le quali verranno a scadere tutti i vincoli previsti dai piani regolatori e dagli altri strumenti urbanistici sulle aree di uso pubblico e da destinare ai servizi civili e sociali e a opere di pubblica utilità, così da determinare una situazione

grave e preoccupante sotto ogni aspetto; rilevato che per ovviare a tali conseguenze nel passato per ben due volte il Parlamento è stato costretto ad adottare una linea di pura difesa della situazione esistente, ricorrendo a provvedimenti di proroga dei vincoli - quali sono gli intendimenti e le proposte che il Governo intende tempestivamente predisporre sulla materia.

(2-00683) « TODROS, Busetto, D'ALEMA,
BARCA ».